Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 89

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Giovedì, 5 aprile 1973** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 850-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 30 dicembre 1972 registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1973 registro n. 4 Difesa, foglio n. 279

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

CHIAPPELLO Giovanni, nato il 21 luglio 1923 in Dronero (Cuneo). — Fervente patriota ed abile combattente partecipava volontariamente a una ardita azione contro un ben munito presidio nemico. Nel corso di tale azione si batteva da prode incitando con l'esempio gli uomini della sua squadra e sostituendo prontamente il tiratore dell'arma automatica colpito mortalmente dall'intensa reazione avversaria. Rimasto ferito continuava a lottare valorosamente finchè, catturato dall'inferocito avversario, veniva barbaramente trucidato. — Busca (Cuneo), 26 luglio 1944.

(3234)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1972, n. **1136.**

Approvazione del nuovo statuto del fondo pensioni per il personale della Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le province siciliane.

N. 1136. Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene approvato il nuovo statuto del fondo pensioni per il personale della Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le province siciliane.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 100. — CARUSO

LEGGE 22 febbraio 1973, n. **59.**

Abrogazione dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1963, n. 142, recante modifiche alle norme sulla circolazione stradale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'articolo 3 della legge 11 febbraio 1963, n. 142, di modifica al decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, recante norme sulla circolazione stradale, è abrogato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 febbraio 1973

LEONE

ANDREOTTI — GULLOTTI — RUMOR — VALSECCHI — BOZZI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 5 marzo 1973, n. **60.**

Norme in materia di trattamento di quiescenza dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica del ruolo speciale per mansioni di ufficio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica del ruolo speciale per mansioni di ufficio collocati in congedo prima del compimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio o, in caso di morte, agli aventi causa, la pensione normale è liquidata nella misura che sarebbe loro spettata, in relazione all'ultimo stipendio percepito, qualora non fossero transitati in detto ruolo, aumentata, fino al raggiungimento del massimo, dell'1,80 per cento per ogni anno di servizio prestato nel ruolo speciale.

Art. 2.

All'onere annuo di lire 10 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte nell'anno finanziario 1973 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto sul capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno suddetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1973

LEONE

ANDREOTTI — TANASSI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 12 marzo 1973, n. **61.**

Modifiche alla legge 14 maggio 1966, n. 358, concernente il Centro nazionale per i donatori degli occhi « Don Carlo Gnocchi ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 14 maggio 1966, n. 358, è sostituito dal seguente:

« A detto Centro è attribuito, inoltre, il compito di collaborare con le regioni, per quanto di loro competenza, con il Ministero della sanità e con gli enti interessati per il potenziamento della profilassi e prevenzione della cecità, nonchè con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministero dell'interno per il recupero sociale e l'assistenza ai minorati della vista che abbiano un residuo visivo in entrambi gli occhi non superiore a tre decimi ».

Art. 2.

Per il funzionamento del Centro indicato all'articolo 1 della legge 14 maggio 1966, n. 358, e per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo precedente, il contributo annuo fissato dall'articolo 2 della legge predetta è elevato a lire 200 milioni, a decorrere dall'anno 1972.

Art. 3.

All'onere annuo di lire 190 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per gli anni finanziari 1972 e 1973, mediante riduzione di pari importo dei fondi speciali di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 1973

LEONE

ANDREOTTI — GASPARI — MALAGODI — RUMOR — COPPO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 12 marzo 1973, n. **62**.

Estensione al comune di Arlena di Castro dei benefici di cui all'articolo 28 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il contributo di cui all'articolo 28 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito nella legge 26 maggio 1971, n. 288, è esteso al comune di Arlena di Castro.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con il fondo istituito al quarto comma del citato articolo 28.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 1973

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR — MALAGODI — VALSECCHI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 12 marzo 1973, n. **63**.

Autorizzazione di spesa per l'ampliamento della Galleria di arte moderna di Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l'ampliamento della Galleria nazionale di arte moderna in Roma.

Art. 2.

La spesa di cui al precedente articolo è iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 3.

All'onere di lire 1 miliardo derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971 destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, intendendosi all'uopo prorogato, ove necessario, il termine di utilizzo delle predette disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 1973

LEONE

ANDREOTTI — GULLOTTI — MALAGODI — SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 12 marzo 1973, n. **64**.

Aumento dell'assegno annuo a favore dell'Accademia della Crusca, con sede in Firenze.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assegno annuo a favore dell'Accademia della Crusca, con sede in Firenze, previsto dal decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 472, in misura di lire 3.000.000, viene elevato, con effetto dall'anno 1972, a lire 100 milioni.

Art. 2.

Alla maggiore spesa di lire 97.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972 e del corrispondente capitolo per il successivo anno finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 1973

LEONE

ANDREOTTI — SCALFARO — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1973.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153 concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di si-

curezza sociale, e, in particolare, l'art. 3 del decreto medesimo relativo alla nuova composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1971 concernente la costituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la lettera con la quale il sig. Claudio Cruciani, membro del consiglio di amministrazione medesimo in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura su designazione della Confederazione italiana sindacati lavoratori, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota con la quale la Confederazione italiana sindacati lavoratori ha designato il dott. Carlo Ghezzi in sostituzione del predetto sig. Claudio Cruciani;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Carlo Ghezzi è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura ed in sostituzione del signor Claudio Cruciani, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1973

LEONE

COPPO — MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1973
Registro n. 3 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 141.

(5545)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1973.

Nomina del presidente dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 25 ottobre 1938, n. 2176, relativo alla costituzione dell'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione infortuni;

Vista la legge 19 dicembre 1952, n. 2390, concernente la riorganizzazione giuridica dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

Visto il proprio decreto 18 dicembre 1954, n. 1512, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

Visto l'art. 4 dello statuto citato;

Considerato che il dott. Giovan Battista Preda, nominato presidente dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni a decorrere dal 14 gennaio 1969 con decreto del 12 dicembre 1968, è cessato dalla carica per trascorso quadriennio e che occorre provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il dott. Carlo Borrini è nominato presidente dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1973

LEONE

COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1973
Registro n. 3 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 236

(5544)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1973.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società italiana per l'amianto di Grugliasco.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la Società italiana per l'amianto di Grugliasco (Torino), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società italiana per l'amianto di Grugliasco (Torino).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 novembre 1972, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(5361)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1973.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Spalding Persenico S.p.a. di Chiavenna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Considerato che la ditta Spalding Persenico S.p.a. di Chiavenna (Sondrio), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Spalding Persenico S.p.a. di Chiavenna (Sondrio).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° dicembre 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(5364)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1973.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi in provincia di Foggia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464;
Considerato che i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore laterizi in provincia di Foggia, sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della crisi economica del settore;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore delle maestranze di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore laterizi in provincia di Foggia.

Il presente decreto ha effetto dal 7 settembre 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(5365)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1973.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Geloso, stabilimenti di Milano, Lodi, Roma, Casoria, Frattamaggiore, Bresso e Seveso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1962, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Considerato che la S.p.a. Geloso, stabilimenti di Milano, Lodi, Roma, Casoria, Frattamaggiore, Bresso e Seveso, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Geloso, stabilimenti di Milano, Lodi, Roma, Casoria, Frattamaggiore, Bresso e Seveso.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 16 ottobre 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(5363)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1973.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Laterizi Roncallo di Aulla.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Laterizi Roncallo di Aulla (Massa-Carrara), località Regnaia, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi per il periodo dal 15 dicembre 1972 al 15 marzo 1973;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Laterizi Roncallo di Aulla (Massa-Carrara), località Regnaia.

Il presente decreto ha effetto dal 15 dicembre 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(5360)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1973.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Dreher di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Dreher di Torino, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Dreher di Torino.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'1 novembre 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(5362)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1973.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società C.N.A.S.A. - Cantiere navale Apuania cantieri di Marina di Carrara e La Spezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la società C.N.A.S.A. - Cantiere navale Apuania cantieri di Marina di Carrara e La Spezia,

ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Firenze e Genova;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società C.N.A.S.A. - Cantiere navale Apuania cantieri di Marina di Carrara e La Spezia.

Il presente decreto ha effetto dal 5 febbraio 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(5359)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1973.

Piano di attuazione delle misure per il miglioramento della produzione e della commercializzazione degli agrumi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee n. 2511 in data 9 dicembre 1969 concernente misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari;

Visto il piano di attuazione in Italia delle misure per il miglioramento della produzione e della commercializzazione degli agrumi trasmesso a Bruxelles ai sensi dell'art. 2 del citato regolamento (CEE) n. 2511, rielaborato sulla base delle osservazioni della Commissione delle Comunità europee e rinviato all'esecutivo comunitario il 25 febbraio 1972;

Vista la lettera in data 10 febbraio 1973, n. 73/21140, con la quale la commissione delle Comunità europee comunica di aver approvato, previa consultazione del comitato permanente delle strutture agricole e del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, il piano delle misure per il miglioramento dell'agrumicoltura italiana nella versione trasmessa a Bruxelles in data 25 febbraio 1972;

Ritenuto, che, ai sensi dell'art. 2 del citato regolamento n. 2511 il piano approvato dalla commissione deve essere pubblicato dallo Stato membro;

Decreta:

Gli interventi per l'applicazione in Italia delle misure previste dal regolamento (CEE) n. 2511 del 9 dicembre 1969 per il miglioramento della produzione e della commercializzazione degli agrumi dovranno effettuarsi sulla base del piano appresso indicato.

OBIETTIVI DEL PIANO

In via generale, il piano agrumicolo si prefigge di favorire la modificazione, il rinnovamento ed il potenziamento delle strutture di produzione e di commercializzazione degli aranci e dei mandarini in relazione alle caratteristiche varietali della produzione ed alle condizioni di collocamento sul mercato d'importazione comunitari ed extra-comunitari.

L'azione del piano tende, in particolare, a stimolare e sostenere, nelle aree idonee, le operazioni di riconversione degli aranceti e dei mandarineti verso quelle varietà che, avuto riguardo alle esigenze ed alle tendenze dei consumi, consentano un equilibrato e più esteso arco di commercializzazione.

Il piano è anche finalizzato alla migliore valorizzazione dei prodotti agrumari attraverso la creazione, il miglioramento ed il potenziamento delle strutture che favoriscano, da una parte, una più intensa concentrazione dell'offerta per modo da facilitare la immissione sul mercato di prodotti opportunamente preparati e identificati, dall'altra, la completa utilizzazione dei prodotti trasformati per modo da far conseguire ai produttori agricoli il massimo valore aggiunto possibile.

Nel contesto delle azioni di rinnovamento delle strutture produttive, il piano tende a soddisfare l'esigenza di sviluppare tutte quelle attività dirette ad assicurare la migliore disponibilità e fornitura del materiale di propagazione onde dotare il settore agrumicolo di strutture vivaistiche idonee a fornire con la dovuta tempestività soggetti e marze selezionati sia sotto lo aspetto genetico che sanitario.

INDIRIZZI GENERALI PER LA RICONVERSIONE PRODUTTIVA DEGLI ARANCETI E DEI MANDARINETI

Ritenuto che attraverso il processo di riconversione produttiva si deve principalmente favorire la riduzione dei costi di produzione e nel contempo la elevazione del livello qualitativo dei prodotti, le relative azioni dovranno svilupparsi nell'ambito dei seguenti fondamentali indirizzi:

individuazione delle aree d'intervento e scelta degli ambienti operativi in relazione alla sussistenza di idonee condizioni geoclimatiche;

adozione di criteri rigidi nella scelta delle cultivar da diffondere in sostituzione di quelle non ritenute rispondenti;

uso di materiale di propagazione selezionato che offra le più ampie garanzie sotto il profilo genetico e fitosanitario;

orientamento degli interventi verso quelle aree ed in quelle aziende in cui più accentuata è la difformità produttiva, la promiscuità delle specie, la mescolanza di cultivar della stessa specie;

realizzazione delle azioni di riconversione con la massima celerità e nei limiti di tempo strettamente necessari e prestabiliti.

INDIRIZZI GENERALI PER IL POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DI COMMERCIALIZZAZIONE E DI TRASFORMAZIONE

L'azione diretta a favorire la realizzazione delle strutture di valorizzazione delle produzioni agrumarie dovrà svilupparsi in rapporto ai seguenti fondamentali indirizzi:

localizzazione degli impianti di raccolta e commercializzazione avuto riguardo alle aree di produzione di cui l'impianto deve costituire il naturale punto di confluenza. Deroghe a siffatto principio, entro spazi non eccessivi, potranno consentirsi per motivate circostanze;

ubicazione degli impianti di trasformazione preferibilmente nei punti di naturale collegamento di più centri di raccolta e confezionamento allo scopo di utilizzare anche gli scarti di selezione della frutta;

in via generale gli impianti di valorizzazione dovranno localizzarsi tenuto conto delle esistenti strutture di collegamento e delle dotazioni similari presenti;

dimensione degli impianti adeguata in relazione a criteri di sana gestione economica sia sotto il profilo delle capacità di lavorazione sia in rapporto alle possibilità di utilizzazione di consistenti quantitativi di prodotto;

strutturazione degli impianti — anche per quanto concerne le dotazioni di refrigerazione e di macchinari, i collegamenti stradali e ferroviari, le dotazioni accessorie — su basi di economicità, di efficienza funzionale e di rispondenza alle moderne concezioni tecnologiche.

INDIRIZZI GENERALI PER LE ATTIVITA' VIVAISTICHE

Le attività nel settore vivaistico dovranno essere dirette alla istituzione ed al potenziamento di vivai, opportunamente dislocati, organizzati e gestiti nell'ambito di precise direttive che prevedano sia la partecipazione di organismi ed enti pubblici, sia di qualificati operatori privati che assicurino la produzione di materiale garantito.

Per le attività vivaistiche e soprattutto per quanto concerne la scelta delle piante madri per la fornitura delle marze, gli enti e gli operatori privati dovranno avvalersi della collaborazione degli istituti di ricerca e sperimentazione e degli osservatori fitopatologici.

Sarà in particolare sollecitata la partecipazione al programma vivaistico di quegli organismi ed enti pubblici che per le loro finalità istituzionali, giurisdizione e struttura organizzativa, siano considerati idonei ad assumere e realizzare iniziative conformi agli schemi operativi prefissati.

Alla realizzazione del programma stesso potranno concorrere le imprese vivaistiche che operano nel settore e quelle che si inseriranno in esso, attraverso la costituzione o l'adeguamento e ammodernamento di vivai, purchè le iniziative proposte si conformino alle direttive tecniche ed economiche che saranno fissate dagli organi pubblici e vengano accettate dai promotori, attraverso adeguate formalità, precise condizioni di produzione e di fornitura del materiale.

Per quanto concerne la dislocazione dei nuovi vivai e dei campi di piante madri, nonchè la scelta dei vivai da adeguare, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentite le regioni, stabilirà le zone più appropriate in rapporto sia alle possibilità di idonea e concreta realizzazione delle iniziative, sia alle esigenze postulate dal programma di riconversione varietale nei diversi ambienti.

QUADRO OPERATIVO DELLA RICONVERSIONE VARIETALE

a) *Ambienti territoriali.*

Le azioni di riconversione produttive degli aranceti e mandarineti saranno, di norma, da localizzare nelle seguenti zone:

Lazio: provincia di Latina: principalmente nel territorio di Fondi e dei comuni limitrofi.

Campania: nella provincia di Napoli ed in particolare nella penisola sorrentina; in provincia di Caserta, nell'agro Maddalonese e nella provincia di Salerno, in particolare nell'agro Nocerino e nella piana del Sele.

Basilicata: in provincia di Matera, soprattutto nel comune di Montalbano Jonico e Tursi e lungo tutta la zona litoranea del comune di Nova Siri e Metaponto.

Puglia: in provincia di Foggia l'area del promontorio del Gargano; in provincia di Taranto la fascia litoranea dell'arco occidentale jonico, ed alcune aree in provincia di Lecce.

Calabria: la fascia litoranea tirrenica dalla zona del Sangineto fino all'agro di Reggio Calabria; la fascia litoranea jonica fino ai confini settentrionali della regione; ambedue con propagini interne su aree di vecchia agrumicoltura.

Sicilia: in provincia di Palermo la fascia costiera del golfo di Castellammare e Cefalù; in provincia di Messina le zone costiere tirrenica e jonica; l'agro di Francavilla in provincia di Catania, la zona costiera jonica, le propagini sud-occidentali etnee, la piana di Catania sino all'agro di Caltagirone; in provincia di Siracusa oltre alla zona costiera dai confini con la provincia di Catania sino all'agro di Noto, i territori di Lentini, Francofonte e viciniori; in provincia di Ragusa l'agro di Vittoria; in provincia di Enna lungo la strada statale n. 121 di Adrano fino a Regalbuto; in provincia di Caltanissetta nella piana di Gela; in provincia di Agrigento, principalmente l'agro di Ribera; nella provincia di Trapani aree disperse.

Sardegna: in provincia di Cagliari le zone di Villacidro, di Muravera, i Campidani di Milis, di Oristano e di Cagliari e la zona di Capoterra. Nelle provincie di Sassari e Nuoro limitate aree con carattere oasistico.

b) *Modalità tecniche dalla riconversione.*

Con la dizione di « riconversione produttiva » degli aranceti e dei mandarineti si intendono tutte quelle operazioni tecniche rivolte, sia a migliorare la composizione varietale delle produzioni aziendali, sulla base degli indirizzi di scelta prestabiliti in relazione alle condizioni locali di produzione, sia a permettere una più razionale utilizzazione dei mezzi di produzione, ricorrendo soprattutto a tecniche colturali più efficienti.

In ogni caso dovranno essere adottate le soluzioni operative che, garantendo il conseguimento degli obiettivi, assicurino il più conveniente risultato economico della riconversione.

1) *Reimpianto di aranceti e mandarineti.*

L'operazione di reimpianto deve essere incentivata e promossa soprattutto e particolarmente in agrumeti di elevata densità di piante per i quali essa rappresenta la forma di riconversione ottimale tra quelle possibili.

Tale operazione, mentre dovrà essere, preferibilmente, incoraggiata in ogni caso, avrà carattere prescrittivo

in tutti quegli appezzamenti da riconvertire in cui il numero totale delle piante esistenti sia superiore per densità alle 816 per ettaro, eccezion fatta per le riconversioni con Satsumas, nel qual caso è consentito il reinnesto anche in presenza di indici di densità superiori. La stessa norma prescrittiva sarà applicata comunque negli appezzamenti in cui le piante risultino in fase di produttività decrescente o si trovino nelle condizioni di senilità acquisita per cause diverse.

Negli aranceti e mandarineti reimpiantati il numero delle piante non dovrà comunque, risultare, di norma, superiore alle 420 per ettaro. Tuttavia, nelle zone in cui per l'acclività dei terreni o per la particolare sistemazione degli stessi, può essere tollerata una densità leggermente maggiore, senza grave pregiudizio per lo agrumeto, il numero delle piante potrà essere elevato sino a 500 a discrezione dell'Organo tecnico locale; per il Satsuma il limite potrà essere elevato fino a 666 piante per ettaro.

In tutti i casi il reimpianto è ammesso soltanto per pari superficie a quella preesistente, anche se effettuato in un altro appezzamento del produttore, con l'impegno da parte di quest'ultimo di non reinvestire in agrumeto la superficie estirpata.

2) *Reinnesto di aranceti e mandarineti.*

Le operazioni di reinnesto degli aranceti e dei mandarineti potranno beneficiare dei contributi previsti dal regolamento (CEE) n. 2511/69, quanto, fatte salve tutte le condizioni intrinseche di produttività del fondo, le piante da innestare non risultino in fase di produttività decrescente o si trovino in situazioni di senilità comunque acquisita. In ogni caso:

a) il ricorso alla esclusiva pratica del reinnesto deve essere limitato unicamente ai casi in cui la densità delle piante dell'appezzamento da trattare non sia superiore alle 625 piante per Ha.; tali limiti sono superabili nel caso di reinnesto con Satsumas.

In talune zone tuttavia, in particolare quelle acclivi o terrazzate, il numero di piante ammesso alla esclusiva pratica del reinnesto può, a discrezione dell'Organo tecnico locale, essere eventualmente aumentato.

b) in tutti gli altri casi, l'operazione di riconversione deve essere effettuata tramite il reinnesto-diradamento allo scopo di pervenire, a riconversione avvenuta, ad una densità di piante non superiore alle 625 per Ha. con l'eccezione di cui al paragrafo precedente per i Satsumas. In tal caso l'azione ammissibile a finanziamento comprende sia l'operazione di reinnesto che quella del diradamento.

3) *Le cultivar di arancio e mandarino da diffondere nelle operazioni di riconversione.*

Ai fini delle scelte di cultivar nelle operazioni di riconversione varietale dovranno essere sempre rispettati i seguenti principi generali, ferma restando la facoltà degli Organi tecnici locali di approvare in via definitiva le cultivar da diffondere in sostituzione di quelle a scarso grado mercantile o commerciale:

sostituzione delle cultivar, dei cloni e dei tipi di arance a polpa bionda e sanguigna che non presentano caratteristiche di pregio qualitativo;

sostituzione delle cultivar di mandarino non aventi caratteristiche di pregio qualitativo;

preferenza alle varietà di arancio e mandarino che consentano un più articolato ed ampio calendario di commercializzazione;

aggiornamento periodico degli indirizzi delle riconversioni varietali tenendo presente le esigenze dei consumatori della Comunità e quelle dei Paesi terzi sui cui mercati è più consistente la presenza delle arance prodotte nella Comunità.

Per quanto riguarda la cultivar da diffondere nelle operazioni di riconversione la scelta dovrà ricadere nell'ambito dei seguenti gruppi:

1) arance a polpa bionda: Washington Navel - Valencia Late - Navelina - Navelate - Ovale o Calabrese - Belladonna - Sallustiana - Arancio Bicchiere. Cloni locali di arance con elevate caratteristiche qualitative;

2) arance a polpa pigmentata: Tarocco - Moro - Cloni selezionati di Sanguinello compreso il Sanguinello Moscato e Cuscunà; la scelta di queste cultivar dovrà essere limitata alle zone spiccatamente vocate a tali varietà;

3) mandarini: Tardivo di Ciaculli - Clementine di Nueles e Oroval - Tangelo - Satsumas. La diffusione di quest'ultimo sarà ammessa sotto il controllo degli organi fitosanitari.

Contenuti e limiti dell'intervento pubblico

Rientrano nel campo oggettivo degli interventi finanziari di cui al citato regolamento (CEE):

le operazioni di riconversione di colture inidonee di arancio e mandarino volte a conferire alle stesse un razionale assetto varietale, agronomico e territoriale;

la istituzione, adeguamento e ammodernamento di vivai;

la costruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento di centri di confezionamento e immagazzinaggio nonché di impianti per la trasformazione di agrumi;

la costruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento di impianti di commercializzazione.

Per le suindicate azioni, da realizzare entro il 31 dicembre 1976 su basi coordinate e programmate in termini di azienda, di settore e di territorio, potranno essere accordati i seguenti benefici:

a) *Interventi colturali*:

rimborso totale delle spese occasionate dalla riconversione, in base alle procedure vigenti per le opere di miglioramento fondiario;

corresponsione di un aiuto complementare annuo, e per la durata di cinque anni, pari a L. 625.000 per ettaro di aranceto riconvertito e di lire 750.000 per ettaro di mandarineto riconvertito, qualora ricorrano le condizioni appresso specificate e sia assicurata la permanenza della coltura ristrutturata nell'ambito aziendale.

b) *Interventi nel settore vivaistico*:

rimborso delle spese per la istituzione, attrezzatura, adeguamento e ammodernamento dei vivai, in base alle procedure vigenti per le opere di miglioramento fondiario.

c) *Interventi strutturali*:

contributo fino al 70 per cento delle spese riconosciute ammissibili per la costruzione, ammodernamento od ampliamento degli impianti e stabilimenti, secondo le procedure vigenti per le opere di miglioramento fondiario.

A tal fine si stabilisce che:

1) su preventiva documentata istanza degli aventi titolo, la concessione dei predetti benefici nonchè la

erogazione delle somme agli stessi dovute, sono disposte a seguito di favorevole determinazione dei competenti uffici statali o regionali cui spetta, tra l'altro, di prescrivere tutti quegli adempimenti tecnici ed organizzativi ritenuti necessari per assicurare, in aderenza alle varie situazioni locali, la piena corrispondenza delle singole iniziative alle finalità del piano;

2) al rimborso delle spese di riconversione sono ammesse tutte le spese di carattere straordinario che ineriscono al quadro obbiettivo della riconversione medesima (estirpazione di vecchia coltura e reimpianti per corrispondenti superfici; reinnesto semplice e reinnesto con diradamento), incluse quelle occorrenti per assicurare piena efficienza ai nuovi impianti o agli impianti ammodernati e una più razionale utilizzazione dei mezzi tecnici; in via generale rientrano tra le spese ammissibili le operazioni relative all'abbattimento, scalzamento, raccolta e trasporto degli alberi e radici; le operazioni relative alla sistemazione del terreno; l'acquisto di piantine, pali di sostegno, nonchè le spese per la messa a dimora; la concimazione e l'acquisto di antiparassitari; le opere di protezione e sviluppo della vegetazione quali impianti antigelo, impianti irrigui, frangiventi; l'eventuale dotazione di macchine motrici ed operatrici per la lavorazione meccanica del terreno in fase di conduzione; le opere relative alla viabilità interna ed alle strutture connesse con la riconversione; le operazioni di sfrondamento e segatura delle piante; l'acquisto di materiale per reinnesto, ecc.;

3) qualora la riconversione avvenga per reimpianto, dovrà provvedersi alla contestuale estirpazione dei vecchi impianti. Tuttavia, ove non ricorrano le condizioni per la corresponsione all'aiuto complementare, la estirpazione medesima potrà essere ritardata al terzo anno dalla data di inizio dei nuovi impianti sempre che la riconversione interessi una superficie non superiore ai 25 ettari, previo impegno in tal senso da assumere nelle forme dovute dagli agricoltori interessati contenente la clausola definitoria dell'obbligo della restituzione alla Tesoreria generale dello Stato delle somme riscosse a titolo di rimborso delle spese sostenute ma risultate indebitamente percepite. In ogni caso il reimpianto a livello di azienda dovrà interessare una superficie di almeno 20 are;

4) per la concessione dell'aiuto complementare dovranno rispettarsi i seguenti criteri e condizioni:

la superficie produttiva aziendale è da accertare al neto di tutte le tare nonchè delle superfici assoggettate a servitù prediali;

il reddito di 2 Ha. di agrumeto (limite per l'ammissione ai benefici) sarà determinato per zone omogenee da identificarsi con i circoli censuari del nuovo catasto terreni salva la facoltà dell'organo tecnico locale di stabilire all'occorrenza ambiti territoriali più ristretti. Esso sarà riferito ad agrumeti impiantati su terreni di normale fertilità e costituiti con pregiate varietà;

il reddito totale delle aziende su cui verrà effettuata la riconversione sarà calcolato caso per caso nella esposizione presentata dalla azienda richiedente;

le superfici interessate alla riconversione debbono essere pari ad almeno la metà della superficie arancicola e/o mandarinicola delle aziende. In proposito ed in particolare si possono così configurare le seguenti condizioni caratteristiche che tengono conto di detta prescrizione:

a) reinnesto senza diradamento: densità non superiore alle 625 piante per Ha., eccetto per i Satsumas;

il reinnesto dovrà essere praticato su almeno il 50 % della superficie;

b) reinnesto con diradamento: densità delle piante compresa tra 625 e 816 per Ha. eccetto per i Satsumas;

il reinnesto da praticarsi contestualmente al diradamento, interesserà solo parte delle piante risultanti al termine dell'operazione, fermo restando il principio che le due forme di riconversione interessino almeno il 50 % delle superfici arancicole e/o mandarinicole dell'azienda;

5) qualora la riconversione a mezzo di reinnesto o di reinnesto+diradamento interessi parte delle piante, appartenendo la restante parte ad altre specie arboree ovvero a varietà di arancio e di mandarino non abbisognevoli di sostituzione in quanto qualitativamente idonee, l'importo dell'aiuto completamente sarà graduato — con riferimento all'unità di superficie — in base alla incidenza delle piante di arancio e di mandarino innestate ed estirpate sul totale delle piante preesistenti;

6) per la istituzione, adeguamento e ammodernamento di vivai e la realizzazione di campi di piante madri saranno rimborsate le spese concernenti: sistemazione e preparazione del terreno; formazione del semenzaio, ombrario e piantonaio; posa a dimora e trattamento di piante; impianto irriguo; vasi, stuoie, frangiventi e opere di difesa, viabilità interna; fabbricati per depositi, magazzini, ecc.; celle per conservazione e termoterapia;

7) gli aiuti previsti per le strutture hanno per oggetto, oltre gli investimenti fissi, il macchinario e le attrezzature occorrenti per il regolare funzionamento degli impianti e stabilimenti nuovi o ammodernati, anche le dotazioni strumentali comprese quelle ad alto contenuto tecnologico nonchè le opere sussidiarie volte ad assicurare alle strutture medesime piena efficienza in termini gestionali; sono altresì finanziabili le spese occorrenti per dotare gli impianti stessi degli indispensabili servizi igienico-sociali;

8) gli aiuti di cui al paragrafo precedente saranno accordati con carattere preferenziale e prioritario alle cooperative, consorzi ed associazioni di produttori e agli enti di sviluppo, anche in associazione con imprese industriali, commerciali e finanziarie, semprechè nei riguardi della formazione del capitale sociale ricorrano le condizioni previste al primo comma dell'art. 11 della legge 26 giugno 1965, n. 717;

9) la spesa relativa alle operazioni di riconversione, alla creazione e miglioramento dei vivai, nonchè quella per la creazione, il miglioramento e l'ampliamento degli impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e vendita sarà determinata secondo criteri preventivamente stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

10) organismo responsabile dell'applicazione del regolamento n. 2511 del 9 dicembre 1969 nonchè del presente piano è il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale dei miglioramenti fondiari e dei servizi speciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1973

Il Ministro: NATALI

(5471)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Lugo

Con decreto 25 ottobre 1972, n. 306, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo abbandonato del fiume Santerno in comune di Lugo (Ravenna), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 114, mappali 1 (mq. 4350); 44 (mq. 1540); 56 (mq. 650); e al foglio 120, mappali 1 (mq. 1750); 32 (mq. 530); 39 (mq. 2160); e 40 (mq. 560), della superficie complessiva di mq. 11.540, ed indicato nella planimetria rilasciata il 16 giugno 1970, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Ravenna; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2695)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Cremona

Con decreto 24 ottobre 1972, n. 303, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratti di argini in sinistra del fiume Po, in comune di Cremona, segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 100, mappale 62 (Ha. 0.75.00); al foglio n. 101 mappali 144 (Ha. 0.66.50); 97 (Ha. 0.27.50); 99 (Ha. 0.41.00), ed al foglio n. 103 mappale 71 (Ha. 0.28.20), della superficie complessiva di Ha. 2.91.20, ed indicati negli schizzi planimetrici rilasciati il 19 febbraio 1971, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Cremona; schizzi planimetrici che fanno parte integrante del decreto stesso.

(2696)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni siti nei comuni di S. Urbano e di Granze

Con decreto 17 ottobre 1972, n. 188, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni siti nei comuni di S. Urbano e di Granze (Padova), segnati nel catasto del comune di S. Urbano al foglio n. 9, mappali 201 (Ha. 1.67.98); 230 (Ha. 0.07.02); 207 (Ha. 1.19.80); 211 (Ha. 0.69.37); 232 (Ha. 0.10.27); 206 (Ha. 0.40.84); 231 (Ha. 0.05.16); 213 (Ha. 0.27.49); 233 (Ha. 0.05.91); 280 (Ha. 0.00.17); 234 (Ha. 0.04.33); 235 (Ha. 0.05.86); 236 (Ha. 0.07.50); 215 (Ha. 1.62.14); 212 (Ha. 0.82.40); 214 (Ha. 0.14.95); e nel catasto del comune di Granze al foglio n. 9, mappali 41 (Ha. 0.42.00); 110 (Ha. 0.06.70); 166 (Ha. 0.46.98); 111 (Ha. 0.02.86); 40 (Ha. 0.92.37); 165 (Ha. 0.44.75); 109 (Ha. 0.02.00); e foglio n. 8, mappali 57 (Ha. 0.69.87); 200 (Ha. 0.06.07); 199 (Ha. 0.02.47); 232 (Ha. 0.05.28); 233 (Ha. 0.01.85); 231 (Ha. 0.17.05); 229 (Ha. 0.10.16); 228 (Ha. 0.26.53) e 230 (Ha. 0.08.69), della superficie complessiva di Ha. 11.16.82, ed indicati nello schizzo planimetrico in scala 1 : 2000, rilasciato dall'ufficio del genio civile di Este; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(2691)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Fontanive

Con decreto 19 ottobre 1972, n. 244, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno della Roggia Vecchia in comune di Fontanive (Padova), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. XI, mappali 45½ (mq. 1700) e 49½ (mq. 400), della superficie complessiva di mq. 2100, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 12 agosto 1969, in scala 1 : 2000, dall'ufficio tecnico erariale di Padova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(2692)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Magione

Con decreto 19 ottobre 1972, n. 250, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno emerso dal lago Trasimeno in località S. Feliciano del comune di Magione (Perugia), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 41, mappale 119, della superficie di mq. 44, ed indicato nello schizzo planimetrico in scala 1:1000, con allegata relazione tecnico-estimativa rilasciata il 18 agosto 1970, dall'ufficio tecnico erariale di Perugia; schizzo planimetrico con allegata relazione che fanno parte integrante del decreto stesso.

(2693)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Padova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1973, il comune di Padova viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.923.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5135)

Autorizzazione al comune di Villarosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1973, il comune di Villarosa (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 335.646.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5141)

Autorizzazione al comune di Vicovaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1973, il comune di Vicovaro (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.476.050, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5137)

Autorizzazione al comune di Polino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1973, il comune di Polino (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.333.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5138)

Autorizzazione al comune di Porano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1973, il comune di Porano (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.937.333, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5139)

Autorizzazione al comune di San Venanzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1973, il comune di San Venanzo (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.598.253, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5140)

Autorizzazione al comune di Olevano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1973, il comune di Olevano Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 138.613.291, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5136)

Autorizzazione al comune di Sperlinga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1973, il comune di Sperlinga (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.216.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5142)

Autorizzazione al comune di Pietraperzia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1973, il comune di Pietraperzia (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 152.506.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5143)

Autorizzazione al comune di Nicosia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1973, il comune di Nicosia (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 508.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5144)

Autorizzazione al comune di Centuripe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1973, il comune di Centuripe (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 197.653.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5145)

Autorizzazione al comune di Catenanuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1973, il comune di Catenanuova (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.215.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5146)

Autorizzazione al comune di Assoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1973, il comune di Assoro (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 123.163.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5147)

Autorizzazione al comune di Agira ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1973, il comune di Agira (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 208.995.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5148)

Autorizzazione al comune di Agosta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1973, il comune di Agosta (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.608.263, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5149)

Autorizzazione al comune di Stroncone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1973, il comune di Stroncone (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.801.599, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5150)

Autorizzazione al comune di Acquasparta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1973, il comune di Acquasparta (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.335.409, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5151)

Autorizzazione al comune di Allerona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1973, il comune di Allerona (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.659.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5152)

Autorizzazione al comune di Alviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1973, il comune di Alviano (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.013.516, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5153)

Autorizzazione al comune di Attigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1973, il comune di Attigliano (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.638.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5154)

Autorizzazione al comune di Calvi dell'Umbria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1973, il comune di Calvi dell'Umbria (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.841.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5155)

Autorizzazione al comune di Castel Giorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1973, il comune di Castel Giorgio (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.693.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5156)

Autorizzazione al comune di Castel Viscardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1973, il comune di Castel Viscardo (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.296.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5157)

Autorizzazione al comune di Riofreddo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1973, il comune di Riofreddo (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.822.359, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5158)

Autorizzazione al comune di Rocca Canterano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1973, il comune di Rocca Canterano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.522.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5159)

Autorizzazione al comune di Roccagiovine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1973, il comune di Roccagiovine (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.871.076, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5160)

Autorizzazione al comune di Roviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1973, il comune di Roviano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.314.257, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5161)

Autorizzazione al comune di Lanuvio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1973, il comune di Lanuvio (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 118.526.942, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5162)

Autorizzazione al comune di Labico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1973, il comune di Labico (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.876.775, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5163)

Autorizzazione al comune di Jenne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1973, il comune di Jenne (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.809.301, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5164)

Autorizzazione al comune di Torrita Tiberina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1973, il comune di Torrita Tiberina (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.429.734, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5165)

Autorizzazione al comune di Vallinfreda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1973, il comune di Vallinfreda (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.216.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5166)

Autorizzazione al comune di Vivaro Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1973, il comune di Vivaro Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.426.403, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5167)

Autorizzazione al comune di Lariano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1973, il comune di Lariano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.872.966, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5168)

Autorizzazione al comune di Licenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1973, il comune di Licenza (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.322.674, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5169)

Autorizzazione al comune di Magliano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1973, il comune di Magliano Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.362.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5170)

Autorizzazione al comune di Mandela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1973, il comune di Mandela (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.318.938, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5171)

Autorizzazione al comune di Marano Equo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1973, il comune di Marano Equo (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.436.988, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5172)

Autorizzazione al comune di Mazzano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1973, il comune di Mazzano Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.074.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5173)

Autorizzazione al comune di Montecompatri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1973, il comune di Montecompatri (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.201.657, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5174)

Autorizzazione al comune di Nerola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1973, il comune di Nerola (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.258.078, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5175)

Autorizzazione al comune di Anticoli Corrado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1973, il comune di Anticoli Corrado (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.104.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5176)

Autorizzazione al comune di Anguillara Sabazia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1973, il comune di Anguillara Sabazia (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 462.926, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5177)

Autorizzazione al comune di Albano Laziale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1973, il comune di Albano Laziale (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 203.547.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5178)

Autorizzazione al comune di Sacrofano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1973, il comune di Sacrofano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.956.961, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5179)

Autorizzazione al comune di Sambuci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1973, il comune di Sambuci (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.508.398, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5180)

Autorizzazione al comune di San Gregorio da Sassola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1973, il comune di San Gregorio da Sassola (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.068.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5181)

Autorizzazione al comune di San Vito Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1973, il comune di San Vito Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 98.982.342, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5182)

Autorizzazione al comune di Saracinesco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1973, il comune di Saracinesco (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.540.827, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5183)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata Feltria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1973, il comune di Sant'Agata Feltria (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 190.323.621, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5184)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo in Campo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1973, il comune di San Lorenzo in Campo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 173.349.362, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5185)

Autorizzazione al comune di Fiano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1973, il comune di Fiano Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.171.182, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5186)

Autorizzazione al comune di Colonna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1973, il comune di Colonna (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.341.231, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5187)

Autorizzazione al comune di Civitella San Paolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1973, il comune di Civitella San Paolo (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.789.072, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5188)

Autorizzazione al comune di Cave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1973, il comune di Cave (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.910.024, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5189)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo di Porto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1973, il comune di Castelnuovo di Porto (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.704.631, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5190)

Autorizzazione al comune di Casape ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1973, il comune di Casape (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.959.867, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5191)

Autorizzazione al comune di Canterano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1973, il comune di Canterano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.327.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5192)

Autorizzazione al comune di Canale Monterano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1973, il comune di Canale Monterano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.920.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5193)

Autorizzazione al comune di Bracciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1973, il comune di Bracciano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.159.588, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5194)

Autorizzazione al comune di Fabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1973, il comune di Fabro (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.758.021, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5195)

Autorizzazione al comune di Ferentillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1973, il comune di Ferentillo (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.238.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5196)

Autorizzazione al comune di Lugnano in Teverina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1973, il comune di Lugnano in Teverina (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.914.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5197)

Autorizzazione al comune di Montecastrilli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1973, il comune di Montecastrilli (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.226.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5198)

Autorizzazione al comune di Montecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1973, il comune di Montecchio (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.494.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(5199)

Autorizzazione al comune di Montegabbione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1973, il comune di Montegabbione (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.151.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5200)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 64

Corso dei cambi del 2 aprile 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	584,40	584,40	585 —	584,40	584 —	584,50	584,40	584,40	584,40	584,40
Dollaro canadese	585,25	585,25	584,20	585,25	584,50	585,30	585 —	585,25	585,25	585,25
Franco svizzero	179,18	179,18	180 —	179,18	179 —	179,16	179,45	179,18	179,18	179,18
Corona danese	94,07	94,07	94,20	94,07	92,50	94,05	94,07	94,07	94,07	94,07
Corona norvegese	98,83	98,83	99 —	98,83	97,10	98,80	98,88	98,83	98,83	98,83
Corona svedese	129,55	129,55	129,50	129,55	128,10	129,52	129,61	129,55	129,55	129,55
Fiorino olandese	198,45	198,45	198,90	198,45	198 —	198,45	198,54	198,45	198,45	198,45
Franco belga	14,57	14,57	14,60	14,57	14,57	14,56	14,5725	14,57	14,57	14,57
Franco francese	128,45	128,45	129,10	128,45	128,10	128,45	128,49	128,45	128,45	128,45
Lira sterlina	1446,75	1446,75	1450 —	1446,75	1443 —	1446,70	1447,25	1446,75	1446,75	1446,75
Marco germanico	205,20	205,20	206 —	205,20	205,50	205,20	205,30	205,20	205,20	205,20
Scellino austriaco	28,245	28,245	28,30	28,245	27,77	28,24	28,25	28,245	28,24	28,24
Escudo portoghese	23,29	23,29	23,20	23,29	23 —	23,28	23,27	23,29	23,29	23,29
Peseta spagnola	10,075	10,075	10,10	10,075	9,85	10,05	10,075	10,075	10,07	10,07
Yen giapponese	2,1970	2,197	2,22	2,1970	2,19	2,19	2,1965	2,1970	2,19	2,19

Media dei titoli del 2 aprile 1973

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	101,55
Redimibile 3,50 % 1934	100,125
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,875
» 5 % (Ricostruzione)	97,20
» 5 % (Riforma fondiaria)	96 —
» 5 % (Città di Trieste)	96,50
» 5 % (Beni esteri)	93,60
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,70
» 5,50 % » » 1968-83	94 —
» 5,50 % » » 1969-84	95,925
» 6 % » » 1970-85	98,475
» 6 % » » 1971-86	98,70
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,275
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,525
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,075
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,85
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,675
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,925
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: TARANTO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 aprile 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	584,40
Dollaro canadese	585,125
Franco svizzero	179,315
Corona danese	94,07
Corona norvegese	98,855
Corona svedese	129,58
Fiorino olandese	198,495
Franco belga	14,571
Franco francese	128,47
Lira sterlina	1447 —
Marco germanico	205,25
Scellino austriaco	28,247
Escudo portoghese	23,28
Peseta spagnola	10,075
Yen giapponese	2,197

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

(*Opera Sila*)

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Acri (Cosenza), espropriati in forza del decreto presidenziale 24 dicembre 1951, n. 1478 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951 - supplemento ordinario n. 4) nei confronti della Ditta Sprovieri Michele fu Angelo e Sprovieri Vincenzo di Michele, per le rispettive parti e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila è determinata in L. 7.342.647 (lire settemilionitrecentoquarantaduemilaseicentoquarantasette), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'articolo 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L. 3.430.000 già liquidato con decreto ministeriale 6 ottobre 1960, n. 6125/4029 (*Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 22 dicembre 1960).

Sulla base della predetta riliquidazione viene, altresì, disposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: D'ALFONSO

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coeff. di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione L.
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalt.	Qualità di coltura	Classe	Superficie Ha.	Reddito dominicale L.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
116	13	—	Seminativo	IV	20.77.40	1.246,44	330	411.325
117	8	—	Seminativo	III	10.36.10	1.139,71	325	370.406
118	1	—	Seminativo	III	10.15.50	1.117,05	325	363.041
	10	—	Seminativo	II	7.46.20	1.567,02	300	470.106
119	6	—	Seminativo	III	57.76.90	6.354,59	325	2.065.242
	9	—	Seminativo	II	10.27.40	2.157,54	300	647.262
	10	—	Pascolo	I	1.21.10	30,28	395	11.961
	11	—	Prato irrig.	Un.	3.79.60	1.024,92	375	384.345
118	8	—	Seminativo	II	8.48.10	1.781,01	300	534.303
133	6	—	Seminativo	II	2.03.70	427,77	300	128.331
	1	—	Seminativo	III	0.23.40	25,74	325	8.365
	3	—	Seminativo	IV	0.21.40	12,84	330	4.237
136	52	—	Pascolo	I	0.30.30	7,58	395	2.994
	16	—	Fabbr. rur.	—	0.04.10	—	—	—
	17	—	Seminativo	III	33.40.60	3.674,66	325	1.194.264
	22	—	Seminativo	III	0.76.50	84,15	325	27.349
	23	—	Seminativo	III	0.52.80	58,08	325	18.876
	24	—	Pascolo	II	21.05.10	315,77	405	127.887
	27	—	Pascolo	I	0.88.50	22,12	395	8.737
	57	—	Seminativo	II	2.79.90	587,79	300	176.337
	58	—	Prato irrig.	Un.	3.11.80	841,86	375	315.697
	59	—	Pascolo	II	0.57.20	8,58	405	3.475
	60	—	Pascolo	II	2.83.70	42,56	405	17.237
	6	—	Seminativo	III	0.49.10	54,01	325	17.553
	8	—	Pascolo	II	2.68.70	40,30	405	16.321
	33	—	Pascolo	I	0.15.00	3,75	395	1.481
	7	—	Bosco a. f.	III	0.86.20	25,86	—	15.515
			Totali . . .		203.26.30	22.651,98		7.342.647

(2602)

Autorizzazione all'Istituto sperimenale per l'orticoltura di Salerno ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 73, registro n. 4 Agricoltura e foreste, foglio n. 84, l'Istituto sperimentale per l'orticoltura di Salerno viene autorizzato ad acquistare, per il prezzo di L. 4.600.000 per ha., dai signori Vincenzo Priori e Marcatili Luisa ved. Priori, un appezzamento di terreno della superficie di ha. 2.92.50 sito in agro di Monsampolo del Tronto e distinto alla partita 1498, foglio n. 10, mappali 53-*d*, 53-*e*, 53-*f*, 82-*b* e 82-*c*.

(2710)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della soc. « Cooperativa impiegati comunali », con sede in Gallarate

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 5 febbraio 1973, la società « Cooperativa impiegati comunali », con sede in Gallarate (Varese), costituita per rogito Selvaggi in data 8 aprile 1963, rep. 3309, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(2682)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modifiche alle etichette dell'acqua minerale « Lisiel »

Con decreto n. 1347 del 6 febbraio 1973 la società Terme di Crodo S.p.a. con sede in Via Gluk, 35, e stabilimento di produzione in Crodo, provincia di Novara, è autorizzata ad apportare modifiche alle etichette che contrassegnano i recipienti dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Lisiel », di cui al decreto ministeriale n. 814 del 18 marzo 1964.

Le nuove etichette, simili per formato, colori, caratteri e diciture a quelle autorizzate con il citato decreto ministeriale n. 814, avranno le dimensioni rispettivamente di mm.233 × mm. 113 per i recipienti da un litro, di mm. 202 × mm. 95 per quelli da mezzo litro e di mm. 160 × mm. 78 per quelli da un quarto di litro, riporteranno, nella parte superiore del secondo e del quarto riquadro, i dati analitici dell'esame chimico e chimico-fisico eseguito in data 10 dicembre 1969 dal prof. P. Armandola, direttore del Reparto chimico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Novara, al posto di quelli del 1° ottobre 1964, riporteranno, ancora, nel quarto riquadro, il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 12 aprile 1972 dal prof. A. Giovanardi, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Milano, al posto di quello del 1° luglio 1954, l'indicazione del contenuto netto d'acqua imbottigliata e gli estremi dei decreti di autorizzazione, e, infine, nella parte superiore del terzo riquadro, in un rettangolo a fondo bianco, la dicitura della ragione sociale « Terme di Crodo S.p.a. ».

Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni fatte con il citato decreto ministeriale n. 814 del 18 marzo 1964.

Con decreto n. 1348 del 6 febbraio 1973 la società Terme di Crodo S.p.a. con sede in Milano, via C. Gluck, 35, e stabilimento di produzione in Crodo, provincia di Novara, è autorizzata ad apportare modifiche alle etichette che contrassegnano i recipienti dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Lisiel » addizionata di gas acido carbonico, di cui al decrto A.C.I.S. n. 650 del 20 marzo 1957.

Le nuove etichette, simili per formato, colori, caratteri e diciture a quelle autorizzate con il citato decreto A.C.I.S. n. 650, avranno le dimensioni rispettivamente di mm. 233 × mm. 113 per i recipienti da un litro, di mm. 202 × mm. 95 per quelli da mezzo litro e mm. 160 × mm. 78 per quelli da un quarto di litro, riporteranno nella parte superiore del secondo e quarto riquadro i dati analitici dell'esame chimico e chimico-fisico eseguito in data 10 dicembre 1969 dal prof. P. Armandola, direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Novara, al posto di quelli del 1° ottobre 1964, riporteranno, ancora, nel quarto riquadro, il giudizio di puezza batteriologica, formulato in data 12 aprile 1972 dal prof. A. Giovanardi, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Milano, al posto di quello del 1° luglio 1954, l'indicazione del contenuto netto d'acqua imbottigliata e gli estremi dei decreti di autorizzazione, e, infine, nella parte superiore del terzo riquadro, in un rettangolo a fondo bianco, la dicitura della ragione sociale « Terme di Crodo S.p.a. ».

Il tutto conforme agli esemplari alegati al presente decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni fatte con il citato decreto A.C.I.S. del 20 marzo 1957.

(2687)

Aggiornamento dell'intestazione e modifica delle etichette dell'acqua minerale « Fontepatri »

Con decreto n. 1344 del 6 febbraio 1973 la Società a.s. Sorgente Fontepatri Calonaci Giuseppe e C., con sede in Firenze, via Baccio da Montelupo n. 20, e stabilimento di imbottigliamento in Lastra a Signa (Firenze), via Tosco-Romagnola, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Fontepatri », addizionata di gas acido carbonico, di cui al decreto A.C.I.S. n. 648 del 2 gennaio 1957 e decreto ministeriale n. 1063 del 6 dicembre 1969.

L'acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti dello stesso tipo e delle medesime capacità di quelli autorizzati con il citato decreto n. 1063 del 6 dicembre 1969. Le etichette che contrassegneranno i suddetti recipienti saranno uguali per formato, dimensioni, disegno, colore, caratteri e diciture a quelle del predetto decreto e riporteranno sul riquadro laterale sinistro, i dati della analisi chimica e chimico-fisica in data 28 maggio 1971 dall'analista prof. Grasso dell'istituto di chimica analitica dell'Università degli studi di Firenze diretto dal prof. L.F Signorini, al posto di quelli eseguiti nel novembre 1950 dal prof. Giovanni Canneri, ordinario di chimica analitica dell'Università di Firenze.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni contenute con il citato decreto ministeriale n. 1063 del 6 dicembre 1969.

(2683)

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Syrma »

Con decreto n. 1346 del 6 febbraio 1973 la S.p.a. Terme e Grandi Alberghi Sirmione, con sede legale in Brescia e sede amministrativa in Sirmione, provincia di Brescia, piazza Castello, 12, è autorizzata a mettere in vendita, per uso inalatorio, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Syrma » proveniente dalla sorgente Boiola in territorio del comune di Sirmione. L'acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali della capacità di 1 litro. Tali recipienti saranno contrassegnati da etichette rettangolari, stampate su carta bianca, delle dimensioni di cm. 22 × cm. 12, suddivise in tre riquadri delimitati da una riga marrone. Nel riquadro sinistro, dall'alto in basso, sono riportati il giudizio della purezza batteriologica formulato in data 26 novembre 1969 dal prof. Luigi Checcacci, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Pavia, le indicazioni terapeutiche dell'acqua redatte dal prof. Giannantonio Bocconi, direttore dell'istituto di idrologia medica della Università di Pavia, in caratteri di colore marrone, e le diciture « Vetro e tappo sterilizzati » in caratteri di colore verde.

Nel riquadro centrale, dall'alto in basso, si legge « Acqua Termale Sulfurea » « per uso inalazioni aerosol humages » in caratteri di colore bianco su fondo marrone, « Syrma » in caratteri di colore bianco con orlo verde. Seguono gli estremi dell'autorizzazione ed infine « Sirmione (Brescia) Lago di Garda » in caratteri di colore verde su fondo bianco. Nello stesso riquadro centrale figura il disegno di una sorgente e lo sfondo del lago. Nel riquadro destro sono riportati, in caratteri di colore marrone, i dati relativi all'analisi chimica e chimico-fisica, eseguita in data 7 luglio 1969, dalla prof.ssa Carla Bertoglio Riolo nell'istituto di chimica generale ed inorganica dell'Università di Pavia. Lungo il bordo inferiore dell'etichetta si legge la dicitura: « Avvertenza tenere la bottiglia ben chiusa e consumare l'acqua possibilmente subito dopo aperta Avvertenza » in caratteri di colore bianco. Inoltre, i predetti recipienti saranno contrassegnati da due stampe accessorie, rispettivamente di forma ovale e rettangolare. Sulla prima stampa si legge « Terme di Sirmione Lago di Garda » in caratteri di colore bianco su bordo color marrone e « Stagione Aprile Novembre » in caratteri color marrone nonchè « Satgag » in ca-

ratteri di colore bianco su uno stemma a fondo verde. Sulla seconda stampa figura la parola « Syrma » in carattere marrone Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto. L'acqua verrà imbottigliata tramite un particolare dispositivo che permette di riempire i vuoti dal basso verso l'alto e la chiusura dei recipienti sarà fatta con tappi a corona in modo di evitare alterazioni o sostituzioni dell'acqua stessa. Lo stabilimento di imbottigliamento è ubicato sul litorale, prospiciente il lago di Garda.

(2686)

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Fontepatri »

Con decreto n. 1345 del 6 febbraio 1973 la Società a. s. Sorgente Fontepatri Calonaci Giuseppe e C., con sede in Firenze, via Baccio da Montelupo, 20, e stabilimento di imbottigliamento in Lastra a Signa (Firenze), via Tosco-Romagnola, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Fontepatri », così come sgorga dalla sorgente Ponte a Signa in territorio del comune di Lastra a Signa (Firenze).

L'acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti dello stesso tipo e delle medesime capacità di quelli autorizzati con il decreto ministeriale n. 1063 del 6 dicembre 1969.

Le etichette che contrassegneranno suddetti recipienti saranno uguali per formato, dimensioni, disegno, caratteri e diciture a quelle autorizzate con il predetto decreto, varieranno nel colore che sarà a fondo rosa anzichè bianco. Inoltre, nel riquadro centrale sarà aggiunta, in senso obbliquo e con caratteri delimitati da una riga di colore rosso, la parola « Naturale », e nel riquadro laterale sinistro saranno riportati soltanto i dati della analisi chimica e chimico-fisica eseguita in data 28 maggio 1971 dall'analista prof. G. Grasso dell'istituto di chimica analitica dell'Università degli studi di Firenze diretto dal prof. L. F. Signorini.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni contenute nel citato decreto n. 1063 del 6 dicembre 1969.

(2684)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Eureka »

Con decreto n. 1349 del 10 febbraio 1973, la S.p.A. Eureka, con sede in Corigliano d'Otranto (Lecce), via G. Comi, 19, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale, denominata « Eureka », che sgorga dalla sorgente Madonnina in territorio del comune di Corigliano d'Otranto, provincia di Lecce.

L'acqua minerale verrà imbottigliata, come sgorga dalla sorgente, in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità convenzionale di un litro e mezzo litro, che saranno contrassegnati da etichette rettangolari, stampate su carta a fondo bianco, delle dimensioni di cm. 17,5 × cm. 11,7 suddivise in tre riquadri da una cornice in colore bleu.

Nel riquadro laterale sinistro ed in carattere di colore bleu, figurano, in alto, le indicazioni terapeutiche dell'acqua, e in basso il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 13 settembre 1971 dal prof. Alfredo Paoletti, direttore della cattedra di igiene della facoltà di scienze dell'Università di Napoli; seguono gli estremi dell'autorizzazione.

Nel riquadro centrale, dall'alto in basso si legge: « Bicarbonato - calcico - magnesiaca - diuretica - batteriologicamente purissima » - « Antiurica - Digestiva - Diuretica » in carattere di colore bleu, « Eureka » in caratteri di colore rosso, « Acqua Minerale Naturale » « Fonte della Madonnina » « S.p.a. Eureka - Sede sociale via Cutrofiano - 73022 Corigliano d'Otranto (Lecce) - Telefono (0836) 23001 » - in caratteri di colore bleu.

Nel riquadro destro, in caratteri di colore bleu, sono riportati i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze disciolte in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita in data 12 luglio 1969 dal prof. G. Mondelli, direttore dell'istituto di chimica industriale dell'Università di Napoli; segue l'indicazione del contenuto minimo di acqua imbottigliata. Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

L'acqua minerale, sgorgante da un pozzo profondo 120 metri, mediante sollevazione meccanica e condotta di acciaio zincato, viene addotta in un serbatoio di raccolta, rivestito con mattonelle di gres, e da questo l'acqua perverrà allo stabilimento di imbottigliamento. La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona, in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

Con decreto n. 1350 del 10 febbraio 1973, la S.p.A. Eureka, con sede in Corigliano d'Otranto (Lecce), via G. Comi, 19, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale, denominata « Eureka », che sgorga dalla sorgente Madonnina in territorio del comune di Corigliano d'Otranto, provincia di Lecce.

L'acqua minerale verrà imbottigliata, addizionata di gas acido carbonico, in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità convenzionale di un litro e mezzo litro, che saranno contrassegnati da etichette rettangolari, stampate su carta a fondo bianco, delle dimensioni di cm. 17,5 × cm. 11,7, suddivise in tre riquadri da una cornice in colore bleu.

Nel riquadro laterale sinistro ed in carattere di colore bleu, figurano, in alto, le indicazioni terapeutiche dell'acqua, e in basso il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 13 settembre 1971 dal prof. Alfredo Paoletti, direttore della cattedra di igiene della facoltà di scienze dell'Università di Napoli; seguono gli estremi dell'autorizzazione.

Nel riquadro centrale, dall'alto in basso ed in caratteri di colore bleu, si legge: « Bicarbonato - calcico - magnesiaca - batteriologicamente purissima » - « Antiurica - Digestiva - « Eureka » - « Acqua Minerale da tavola » - « Fonte della Madonnina » - « S.p.a. Eureka - Sede sociale via Cutrofiano - 73022 Corigliano d'Otranto (Lecce) - Tel. (0836) 23001 » - in caratteri di colore bleu.

Nel riquadro destro, in caratteri di colore bleu, sono riportati i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze disciolte in un litro d'acqua, secondo l'analisi eseguita in data 12 luglio 1969 dal prof. G. Mondelli, direttore dell'istituto di chimica industriale dell'Università di Napoli; segue la dicitura « addizionata di anidride carbonica » e l'indicazione del contenuto minimo di acqua imbottigliata.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

L'acqua minerale, sgorgante da un pozzo profondo 120 metri, mediante sollevazione meccanica e condotta di acciaio zincato, viene addotta in un serbatoio di raccolta, rivestito con mattonelle di gres, e da questo l'acqua perverrà allo stabilimento d'imbottigliamento. La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona, in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

(2685)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nella tabella dei tassi delle restituzioni applicabili dal 1° settembre 1972 al 30 settembre 1972 a norma del regolamento (CEE) n. 1886/72 agli zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido, agli sciroppi di barbabietola o di canna e ai melassi, anche decolorati, di cui all'art. 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE esportati verso Paesi terzi sotto forma delle sottoindicate merci che figurano nell'allegato del regolamento n. 1009/67/CEE in unità di conto, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 4 dicembre 1972 dev'essere apportata la seguente rettifica:

pag. 7964 tabella III Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98% o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) . . . . $5{,}00 \times \frac{S(1)}{100}$

invece di:

Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98% o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) $5{,}99 \times \frac{S(1)}{100}$

(2712)

Avviso di rettifica

Nella tabella dei prelievi applicabili a prodotti del settore carni bovine dal 5 giugno al 3 settembre 1972, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321, del 12 dicembre 1972 pag. 8122: colonna 5 - v.d. 02.01-A-II-a) (statistica 039) aggiungere la nota « (f) » a fianco del prelievo di lire 493.

(2711)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° novembre 1972 al 31 dicembre 1972 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 121/67 (settore carni suine), a norma del regolamento (CEE) n. 2290/72.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo	Supplemento prelievo
01.03		Animali vivi della specie suina:		
		A. delle specie domestiche:		
		II. altri:		
	04	a. scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta	10.739	zero
	06 08	b. non nominati	12.627	zero
02.01		Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:		
		A. carni:		
		III. della specie suina:		
		a. domestica:		
	057 061	1. carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna . .	16.420	zero
	064 067	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	25.452	zero
	071 074	3. spalle, anche in parti, non disossate	20.033	zero
	077 081	4. lombate, anche in parti, non disossate	26.601	zero
	084 087	5. pancette (ventresche), anche in parti	14.286	zero
	091 094	6. altre	26.601	zero
		B. frattaglie:		
		II. altre:		
		c. della specie suina domestica:		
	121	1. teste, anche in parti; gole	5.255 (*b*)	zero
	124	2. zampe; code	1.478 (*b*)	zero
	127	3. rognoni	17.241 (*b*)	zero
	131	4. fegati	19.869 (*b*)	zero
	134	5. cuori; lingue; polmoni	9.852 (*b*)	zero
	137	6. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	14.450 (*b*)	zero
	141	7. altre	14.450 (*b*)	zero
02.05		Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati, nè fusi, nè estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati:		
		A. lardo:		
	01	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	6.897	zero
	04	II. secco o affumicato	8.046	zero
	07	B. grasso di maiale	4.598	zero
02.06		Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate:		
		B. della specie suina domestica:		
		I. carni:		
		a. salate o in salamoia:		
	04	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna . .	16.420	zero
	07	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	25.452	zero
	11	3. spalle, anche in parti, non disossate	20.033	zero

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo	Supplemento prelievo
02.06 (*segue*)	14	4. lombate, anche in parti, non disossate	26.601	zero
	17	5. pancette (ventresche), anche in parti	14.286	zero
	21	6. altre	26.601	zero
		b. secche o affumicate:		
	24	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	27.422	zero
	31	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	46.306	zero
	34	3. spalle, anche in parti, non disossate	36.453	zero
	37	4. lombate, anche in parti, non disossate	45.813	zero
	41	5. pancette (ventresche), anche in parti	23.810	zero
	44	6. altre	46.306	zero
		II. frattaglie:		
	47	a. teste, anche in parti; gole	5.255	zero
	51	b. zampe; code	1.478	zero
	54	c. rognoni	17.241	zero
	57	d. fegati	19.869	zero
	61	e. cuori; lingue; polmoni	9.852	zero
	64	f. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	14.450	zero
	67	g. altre	14.450	zero
15.01		Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti con solventi:		
		A. strutto ed altri grassi di maiale:		
	01	I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (*a*)	6.568 (*b*)	zero
	04	II. altri	6.568	zero
16.01		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:		
	02	A. di fegato	29.061 (*b*)	zero
		B. altri (*c*):		
	05	I. salsicce e salami, stagionati, anche se da spalmare, non cotti	50.239	zero
	08	II. non nominati	34.369	zero
16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:		
		A. di fegato:		
	08	II. altre	29.715 (*b*)	zero
		B. altre:		
		III. non nominate:		
		a. contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti, in peso:		
		1. 80 % o più di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi qualunque sia la loro natura o la loro origine:		
	26 28	aa. prosciutti, filetti e lombate, anche in parti	54.139	zero
	31	bb. spalle, anche in parti	43.938	zero
	34	cc. altre	30.568	zero
	37	2. 40 % o più e meno di 80 % di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi qualunque sia la loro natura o la loro origine	25.213	zero
	41	3. meno di 40 % di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi qualunque sia la loro natura o la loro origine	16.214	zero

(*a*) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.
(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dalla applicazione del dazio consolidato in sede G.A.T.T. (colonna n. 3 della tariffa d'uso dei dazi doganali di importazione) sul valore in dogana della merce.
(*c*) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto, fatta deduzione del peso di tale liquido.

(1136)

CORTE DEI CONTI

Esito di ricorsi

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 16 dicembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 335 del 28 dicembre 1972, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso, per esami, a quaranta posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto ordinaria della Corte dei conti di cui ai decreti presidenziali 16 marzo 1971, 21 giugno 1971 e 26 luglio 1972, e ne sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei;

Visto l'art. 52 del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il ricorso in data 5 gennaio 1973, pervenuto lo stesso giorno, con il quale il concorrente Franco Mario Orlando, collocato al 59° posto della graduatoria generale di merito ed al 19° di quella dei candidati dichiarati idonei, chiede l'annullamento del richiamato provvedimento del 16 dicembre 1972, e l'attribuzione nei suoi confronti dei benefici previsti a favore degli invalidi civili della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Accertato che lo stato di disoccupazione è requisito essenziale ed indefettibile ai fini delle assunzioni obbligatorie sia per chiamata diretta che a seguito di concorso, di cui agli articoli 9 e 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e che a detto requisito è subordinata l'iscrizione negli elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro, a norma dell'art. 19 della legge stessa;

che il predetto candidato ha presentato, nei termini prescritti dall'art. 6 del bando di concorso, al fine di beneficiare del diritto a preferenza o precedenza nella nomina, l'estratto del verbale di visita collegiale della commissione sanitaria provinciale mutilati ed invalidi civili, ufficio sanitario di Locri, attestante le sue minorazioni ed un'invalidità del 35%, oltre a certificazioni di servizio prestato in qualità di insegnante, e non anche il certificato di iscrizione nell'elenco degli invalidi civili tenuto a cura degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

che l'obbligo della presentazione della documentazione idonea per poter beneficiare delle riserve di posti, secondo le vigenti norme, trova fondamento nella legge, indipendentemente dal rilievo che il bando di concorso ne abbia fatto o meno menzione;

che nessun valore può essere attribuito alla circostanza della presentazione, da parte dell'Orlando, unitamente al ricorso, del certificato di iscrizione come disoccupato presso l'ufficio di collocamento del comune di Locri, non solo perché trattasi di certificato diverso da quello prescritto per la attribuzione dei benefici di cui si discute, ma anche perchè prodotto oltre il termine di quindici giorni previsto dal bando di concorso a pena di decadenza (articoli 6 e 8);

Visto il ricorso in data 6 gennaio 1973, pervenuto lo stesso giorno, con il quale la concorrente Luigia Mariotti, collocata al 44° posto della graduatoria generale di merito ed al 9° di quella dei candidati dichiarati idonei, chiede la modifica del citato decreto del 16 dicembre 1972, in quanto — ai fini dell'assimilazione degli orfani di caduti per causa di servizio e dei profughi agli ex combattenti (legge 13 marzo 1958, n. 365, art. 54, legge 3 aprile 1958, n. 474, art. 5, decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1 e legge 4 marzo 1952, n. 137, art. 31) — gli interessati debbono possedere gli stessi requisiti prescritti per gli appartenenti alle dette categorie onde usufruire dei benefici contemplati dalla legge che disciplina organicamente le assunzioni obbligatorie (legge 2 aprile 1968, n. 482, tra i quali lo stato di disoccupazione; e che, inoltre, per le donne profughe, deve sussistere anche lo stato di nubile;

Considerato che la regolamentazione delle riserve di posti nei pubblici concorsi non si esaurisce con la legge 2 aprile 1968, n. 482, la quale, all'art. 31, secondo comma, ha abrogato soltanto le disposizioni con essa incompatibili;

Vista la nota n. 27045/XXV.5/33.2 in data 25 maggio 1966, della Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio studi e legislazione;

Accertata la piena compatibilità dei benefici previsti dal regio decreto 8 maggio 1924, n. 843 e dal regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, quale modificato dal regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore degli ex combattenti, con quelli recati dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, a favore di categorie riservatarie di cittadini, diverse dagli ex combattenti;

Considerato che l'aliquota del 15% di cui all'art. 12, ultimo comma, della citata legge n. 482 opera sui posti di organico, mentre la quota riservata agli ex combattenti grava sul numero dei posti messi a concorso, e che le varie riserve, in quanto insostituibili tra di loro e titoli a sè stanti di collocamento obbligatorio, operano distintamente ed autonomamente l'una dall'altra con differenziate sfere di efficacia, lasciando integro il diritto riconosciuto dalle norme preesistenti agli appartenenti ad alcune categorie privilegiate di subentrare, in assenza degli ex combattenti e purché a questi assimilati, nella riserva di posti spettante agli ex combattenti stessi;

Considerato che il matrimonio per le donne profughe è motivo di cessazione immediata delle provvidenze di carattere meramente assistenziali, subordinate — oltre che alla qualità di profugo — ad altre condizioni, quali lo stato di bisogno, lo stato di nubile, ecc., e non anche delle altre provvidenze — che danno titolo a licenze, iscrizioni, agevolazioni per l'immissione a posti di lavoro o d'impiego — le quali si riportano unicamente alla qualità di profugo, costituente un vero e proprio *status* del cittadino che, a causa della guerra o di altri eccezionali eventi, si è venuto a trovare nell'impossibilità di tornare nella propria residenza;

Sentito il consiglio di presidenza;

Decreta:

Sono respinti, per quanto in parte motiva considerato, i ricorsi prodotti dai concorrenti Franco Mario Orlando e Luigina Mariotti avverso il decreto 16 dicembre 1972, con il quale sono state approvate la graduatoria generale di merito e quelle dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a quaranta posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti di cui ai decreti presidenziali 16 marzo 1971, 21 giugno 1971 e 26 luglio 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1973

Il presidente: GRECO

(5126)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del vice presidente del Monte di credito su pegno di Fossombrone

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 4 febbraio 1969 con il quale il sig. Wilson Gentili venne confermato vice presidente del Monte di credito su pegno di Fossombrone, di 2ª categoria, con sede in Fossombrone (Pesaro);

Considerato che il predetto nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

Il sig. Wilson Gentili è confermato vice presidente del Monte di credito su pegno di Fossombrone, di 2ª categoria, con sede in Fossombrone (Pesaro), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1973

Il Governatore: CARLI

(2697)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per il conferimento di posti gratuiti maschili per semiconvittori da godersi nei convitti nazionali

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009;
Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 228;
Veduto l'art. 18 della legge 31 ottobre 1966, n. 942;
Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica, in corso, vengono stabilite nuove norme in materia di conferimento di posti gratuiti e semigratuiti negli istituti di educazione;

Decreta:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito un concorso, per titoli, per il conferimento di complessivi cinquecento posti gratuiti maschili di studio per semiconvittori, da godersi presso i convitti nazionali.

I posti sono così distinti:

quattrocento, da assegnarsi ad alunni della scuola elementare e media, distribuiti come segue:

dieci posti nel convitto nazionale di Aosta;
quattordici posti nel convitto nazionale di Arezzo;
dodici posti nel convitto nazionale di Arpino (Frosinone);
quindici posti nel convitto nazionale di Assisi (Perugia);
quindici posti nel convitto nazionale di Avellino;
venti posti nel convitto nazionale di Bari;
cinque posti nel convitto nazionale di Benevento;
nove posti nel convitto nazionale di Bolzano;
dieci posti nel convitto nazionale di Cagliari;
quindici posti nel convitto nazionale di Campobasso;
cinque posti nel convitto nazionale di Catanzaro;
cinque posti nel convitto nazionale di Chieti;
dieci posti nel convitto nazionale di Cividale (Udine);
quindici posti nel convitto nazionale di Correggio (Reggio Emilia);
dieci posti nel convitto nazionale di Cosenza;
quindici posti nel convitto nazionale di Genova;
quattordici posti nel convitto nazionale di L'Aquila;
un posto nel convitto nazionale di Lecce;
sei posti nel convitto nazionale di Lovere (Bergamo);
quindici posti nel convitto nazionale di Lucera (Foggia);
cinque posti nel convitto nazionale di Macerata;
dieci posti nel convitto nazionale di Maddaloni (Caserta);
dieci posti nel convitto nazionale di Milano;
dieci posti nel convitto nazionale di Napoli;
dieci posti nel convitto nazionale di Palermo;
dieci posti nel convitto nazionale di Parma;
quattro posti nel convitto nazionale di Potenza;
dieci posti nel convitto nazionale di Prato (Firenze);
dieci posti nel convitto nazionale di Reggio Calabria;
quindici posti nel convitto nazionale di Roma;
dieci posti nel convitto nazionale di Sessa Aurunca (Caserta);
quindici posti nel convitto nazionale di Siena;
cinque posti nel convitto nazionale di Sondrio;
dieci posti nel convitto nazionale di Teramo;
venti posti nel convitto nazionale di Tivoli (Roma);
dieci posti nel convitto nazionale di Torino;
dieci posti nel convitto nazionale di Venezia;
cinque posti nel convitto nazionale di Vibo Valentia (Catanzaro);

cento posti riservati ad alunni che, nel corrente anno scolastico, conseguiranno la licenza media o che hanno titolo a frequentare la scuola secondaria di secondo grado, distribuiti come segue:

dieci posti nel convitto nazionale di Bari;
cinque posti nel convitto nazionale di Cividale (Udine);
dieci posti nel convitto nazionale di Genova;
quindici posti nel convitto nazionale di Lucera (Foggia);
cinque posti nel convitto nazionale di Macerata;
cinque posti nel convitto nazionale di Napoli;
dieci posti nel convitto nazionale di Parma;
venti posti nel convitto nazionale di Prato (Firenze);
dieci posti nel convitto nazionale di Teramo;
dieci posti nel convitto nazionale di Venezia.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione al concorsô

Al concorso possono partecipare gli alunni che siano in possesso della cittadinanza italiana, che abbiano la residenza anagrafica o, di fatto, nel comune sede del convitto e che raggiungano l'età non inferiore ai sette e non superiore ai quindici anni al 30 settembre 1973.

Dal requisito dell'età, indicato nel precedente comma, sono dispensati i candidati che dimostrino di essere convittori o semiconvittori nei convitti nazionali o, comunque, beneficiari di posto gratuito o semigratuito a carico di questo Ministero.

I posti saranno conferiti secondo l'ordine di graduatoria di merito, fino all'esaurimento dei posti messi a concorso per ciascun convitto, agli aspiranti, appartenenti a famiglia il cui reddito imponibile, dichiarato dal competente ufficio distrettuale delle imposte dirette, non sia superiore a L. 1.200.000, se con un figlio a carico, aumentato di L. 200.000 per ogni altro figlio a carico e che dimostreranno di aver conseguito, nella sessione estiva dell'anno scolastico 1972-73, la promozione alla classe superiore con una media di almeno 7/10 di profitto, se alunni della scuola elementare, di almeno 6,50/10 in profitto, se alunni della scuola media o di scuola secondaria di secondo grado o la licenza media con almeno il giudizio di «buono». Non sono computati, ai fini della media, il voto di condotta, di religione, di educazione fisica e delle materie facoltative. Per gli aspiranti che frequentano l'Istituto magistrale, il voto di educazione fisica è computato ai fini della media.

Gli aspiranti il cui reddito imponibile sia superiore a quello indicato nel comma precedente non sono ammessi al concorso; l'ammissione al concorso si intende, in ogni caso, condizionata al conseguimento dei minimi di profitto scolastico stabiliti nel comma precedente.

Art. 3.
Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta, su carta semplice, dal genitore esercente la patria potestà o dal tutore, dovrà pervenire, secondo lo schema di modello allegato al presente bando, direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica - Divisione V - Roma, *entro il* 10 *maggio* 1973. La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo dell'ufficio postale del Ministero. Si considerano, tuttavia, prodotte in tempo utile le domande spedite entro il suddetto termine a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; a tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.
Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti esenti da tassa di bollo, a norma delle vigenti disposizioni, in originale o in copia autenticata:

a) certificato medico, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, attestante che l'aspirante è di sana costituzione fisica ed esente da malattie che possano impedire la permanenza in collegio;

b) stato di famiglia recante, a tergo, la dichiarazione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette che attesti i redditi imponibili o l'esonero dal pagamento delle imposte.

Non sono considerate valide, ai fini dell'ammissione dello aspirante al concorso, le dichiarazioni in cui si attesti, genericamente, che «non è stata prodotta la dichiarazione unica dei redditi ai fini dell'imposta complementare progressiva». Per rendere valida la dichiarazione, gli uffici distrettuali competenti devono specificare che tale dichiarazione non è stata prodotta perchè l'interessato è esente dal pagamento delle imposte; in mancanza di tale precisazione, il genitore esercente la patria potestà o il tutore dovrà allegare una propria dichiarazione in cui attesti di essere esente, per legge, dall'obbligo della denuncia dei redditi, precisandone le ragioni.

Nei casi in cui non venga dichiarato il reddito imponibile, sarà considerato utile, ai fini dell'ammissibilità o meno al concorso e ad ogni altro effetto il reddito dichiarato;

c) dichiarazione del genitore che esercita la patria potestà o del tutore attestanti, sotto la propria responsabilità:

1) la professione propria e di ciascun componente della famiglia con l'indicazione esatta dell'ente o ufficio presso cui prestano la loro opera e con l'indicazione dell'importo dei relativi redditi mensili netti percepiti. Se tale lavoro è svolto in proprio, il dichiarante deve specificare il genere di lavoro e deve indicare il numero delle persone che, eventualmente prestano servizio alle sue dipendenze. Questo Ministero si riserva di svolgere accertamenti d'ufficio relativamente alla veridicità delle dichiarazioni;

2) se tra i componenti la famiglia stessa vi siano figli che abbiano usufruito, nell'anno scolastico 1971-72 o che fruiscono nel corrente anno scolastico di posto gratuito in collegio o di borse di studio da parte di questo Ministero o da altro ente;

d) dichiarazione con la quale il genitore esercente la patria potestà o il tutore si obbliga a pagare le spese accessorie (cancelleria, ecc. nella misura massima di L. 10.000 annue);

e) quegli altri documenti che il concorrente ritenga di produrre, nel proprio interesse, compresi quelli idonei a dimostrare l'appartenenza a determinate categorie di cittadini (orfani di guerra, figli di mutilati e invalidi di guerra, di invalidi civili, profughi, altre categorie assimilabili);

f) per i figli a carico, perchè studenti universitari: certificato rilasciato dall'università;

g) i disoccupati e i lavoratori saltuari dovranno presentare un certificato del comune o dell'ufficio del lavoro attestante tale condizione.

La mancanza anche di uno solo dei documenti di cui alle lettere *b)* e *c)*, importa la esclusione dal concorso.

I documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Art. 5.

Presentazione del documento scolastico

Gli aspiranti al beneficio che non hanno presentato, nei termini fissati dall'art. 3 la prescritta documentazione o per i quali è stata accertata la inammissibilità al concorso per redditi imponibili superiori al minimo consentito o per difettosa dichiarazione, da parte dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette, e non sufficientemente chiarita da parte dell'interessato, riceveranno tempestiva comunicazione scritta della non ammissione al concorso.

I documenti allegati alla domanda saranno restituiti soltanto se l'interessato dichiarerà di non avere obiezioni da fare sull'esito della domanda stessa, in caso contrario saranno restituiti, a domanda, dopo trascorsi centoventi giorni dalla data di ricevimento, da parte dell'interessato, della comunicazione di non ammissione al concorso.

Gli aspiranti al beneficio che, entro la data del 20 *giugno* 1973 non avranno ricevuto alcuna comunicazione, si considereranno ammessi alle condizioni indicate nell'ultimo comma dell'art. 2 e dovranno far pervenire *tempestivamente*, con lettera di accompagnamento, da compilarsi secondo il modello unito al presente bando, a completamento della documentazione, e, comunque entro e non oltre la data del 7 *luglio* 1973, a pena di esclusione dal concorso, un certificato, rilasciato dalla scuola frequentata, attestante la conseguita promozione alla classe superiore o la conseguita licenza elementare o media, nella sessione estiva dell'anno scolastico 1972-73, con indicazione dei voti riportati nelle singole materie o del giudizio attribuito.

Tale certificato può essere sostituito con la copia autenticata della pagella scolastica.

Si considerano prodotti in tempo i certificati scolastici o copie delle pagelle spedite entro il termine suddetto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I vincitori del concorso riceveranno tempestivamente, tramite le direzioni degli istituti interessati, comunicazione scritta sull'esito favorevole del concorso e dovranno dare, entro i dieci giorni dell'avvenuta notificazione, a pena di decadenza da ogni diritto, comunicazione di accettazione del beneficio alla stessa direzione dell'istituto.

I posti che risulteranno disponibili, a seguito di rinunzia da parte dei vincitori, saranno conferiti, nell'ordine di graduatoria, ad altri aspiranti meritevoli del beneficio. Comunicazioni in tal senso e con le modalità sopraindicate saranno date agli interessati.

All'inizio dell'anno scolastico 1973-74 e, comunque, entro il 5 *ottobre* 1973, i vincitori del concorso dovranno prendere possesso del posto, salvo breve proroga da accordarsi, caso per caso, e per giustificati motivi, dalla direzione dell'istituto interessato.

Il Ministero della pubblica istruzione può mantenere, per la durata massima di un anno, il beneficio di cui trattasi al vincitore che ha accettato il beneficio stesso ma che, per gravi motivi di salute o di famiglia, da accertarsi, caso per caso, non sia in condizione di prendere effettivo possesso del posto nell'anno scolastico 1973-74.

Entro la data del 10 ottobre 1973 gli interessati dovranno far pervenire a questo Ministero - Direzione generale istruzione classica scientifica e magistrale - Divisione V e alla direzione dell'istituto interessato, una richiesta documentata, di proroga di presa di possesso del posto.

Art. 6.

Durata e perdita del beneficio

I vincitori del concorso che, nell'anno scolastico 1973-74 hanno titolo per iscriversi in una delle classi della scuola elementare o della scuola media, godranno del beneficio, salvo i casi di revoca o sospensione del beneficio stesso, fino al termine della scuola dell'obbligo (elementare più scuola media). Se intendono seguire i corsi di istruzione secondaria di secondo grado devono partecipare nuovamente al concorso.

I vincitori del concorso che, nell'anno scolastico 1973-74, hanno titolo per iscriversi in una delle classi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, comprese le scuole artistiche, godranno del beneficio stesso, salvo i casi di revoca o sospensione del beneficio stesso, fino al compimento degli studi delle scuole secondarie di secondo grado.

Art. 7.

Formazione delle graduatorie

Il concorso è per titoli e sarà giudicato da apposita commissione ministeriale la quale formerà, per ciascun istituto, distinte graduatorie dei vincitori del concorso per posti da assegnarsi ad alunni della scuola elementare e media e dei vincitori del concorso per posti da assegnarsi ad alunni della scuola secondaria di secondo grado. Dopo la graduatoria dei vincitori la commissione, osservando l'ordine di punteggio, formera, per ciascun istituto, graduatorie di idonei, nei limiti del 50 % dei posti rispettivamente messi a concorso.

Per la compilazione delle graduatorie di cui sopra, la commissione si atterrà alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente bando.

Roma, addì 16 marzo 1973

p. *Il Ministro*: Cocco

Schema di modello di domanda per la partecipazione al concorso di cui al presente bando

Il sottoscritto . . . . padre o madre o tutore ecc. dell'alunno . . . . nato a . . . . . il . . . . . residente a . . . . . via . . . . . chiede che il predetto figlio sia ammesso al concorso per il conferimento di posti semigratuiti di studio per l'anno scolastico 1973-74, come da decreto ministeriale 16 marzo 1973 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 5 aprile 1973.

Il sottoscritto dichiara che il proprio figlio:

è in possesso della cittadinanza italiana;

nel corrente anno scolastico 1972-73 frequenta la (1) . . . . . classe del (2) . . .

Dichiara, altresì, di aver preso visione del bando di concorso.

Allega:

a) certificato medico rilasciato in conformità del bando di concorso;

b) stato di famiglia con la dichiarazione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette in conformità alla prescrizione del bando di concorso;

c) dichiarazione circa la professione esercitata e relativi redditi (3);

d) dichiarazione di assunzione delle spese accessorie nel limite di L. 10.000 annue;

e) per i figli studenti universitari a carico, certificato dell'Università di . . . . .;

f) i seguenti altri documenti nel proprio interesse con riferimento all'art. 4 del bando e alla tabella di valutazione allegata al bando . . . . . .

Data . . . . .

Firma . . . .

---

(1) Prima, seconda ecc.

(2) Precisare il tipo di scuola (scuola elementare, media liceo classico, istituto tecnico per geometri ecc.).

(3) Vedi art. 5, lettera c), del bando di concorso.

Schema di modello di lettera di trasmissione del documento scolastico

OGGETTO: *Concorso per il conferimento di posti semigratuiti di studio nei . . . . per l'anno scolastico 1973-74. Alunno . . . . partecipante al concorso per il conferimento di n. . . posti da assegnarsi ad alunni della scuola elementare e media (ovvero al concorso per il conferimento di n. . . posti da assegnarsi ad alunni delle scuole secondarie di secondo grado).*

Il sottoscritto . . . . (padre o madre o tutore, ecc.) dell'alunno in oggetto indicato, residente a . . via . . . . . trasmette a codesto Ministero, a completamento della documentazione per partecipare al concorso di cui all'oggetto stesso, l'accluso certificato scolastico rilasciato . . . . (1) con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie (ovvero: copia fotostatica, autenticata, della pagella scolastica).

Data . . . . .

Firma . . . .

---

(1) Es.: dalla scuola media di . . . .; dalla direzione didattica di . . . .; dal liceo-ginnasio di . . . .

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A. — VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA FAMIGLIA DELL'ASPIRANTE AL BENEFICIO.

Per la valutazione dello stato di bisogno, la Commissione attribuirà:

1) punti 9 al candidato, orfano di entrambi i genitori, che presenti il certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

2) punti 8 al candidato i cui genitori risultino disoccupati e che presenti il certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

3) punti 7,50 al candidato che appartiene a famiglia in cui uno dei genitori è disoccupato mentre l'altro lavora ma con occupazione saltuaria (giornaliero, bracciante, stagionale e simili) e che presenti il certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

4) punti 7,30 al candidato orfano di un solo genitore, il cui superstite svolge attività redditizia e che presenti certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

5) punti 7 al candidato i cui genitori lavorano ma con occupazione saltuaria (giornalieri, braccianti, stagionali e simili) e che presenti certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

6) punti 7 al candidato che appartiene a famiglia in cui uno solo dei genitori svolge attività redditizia e che presenti certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

7) punti 5 al candidato i cui genitori svolgano entrambi attività redditizia e che presenti certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo ».

In presenza di redditi imponibili, saranno apportati, ai punteggi sopra indicati, le seguenti detrazioni:

per imponibili inferiori a	L. 30.000	punti 0,10
per imponibili da L. 30.000 fino a L.	59.999	» 0,15
per imponibili da L. 60.000 fino a L.	99.999	» 0,30
per imponibili da L. 100 000 fino a L.	149.999	» 0,50
per imponibili da L. 150.000 fino a L.	199.999	» 0,75
per imponibili da L. 200.000 fino a L.	299.999	» 1,00
per imponibili da L. 300.000 fino a L.	399.999	» 1,25
per imponibili da L. 400.000 fino a L.	499.999	» 1,50
per imponibili da L. 500.000 fino a L.	599.999	» 1,75
per imponibili da L. 600.000 fino a L.	699.999	» 2,00
per imponibili da L. 700.000 fino a L.	799.999	» 2,25
per imponibili da L. 800.000 fino a L.	899.999	» 2,50
per imponibili da L. 900.000 fino a L.	999.999	» 2,75
per imponibili da L. 1.000.000 fino a L.	1.199.999	» 3,00
per imponibili da L. 1.200.000 fino a L.	1.399.999	» 3,50
per imponibili da L. 1.400.000 fino a L.	1.599.999	» 3,75
per imponibili da L. 1.600.000 fino a L.	1.799.999	» 4,00
per imponibili da L. 1.800.000 fino a L.	1.999.999	» 4,25
per imponibili da L. 2.000.000 fino a L.	2.199.999	» 4,50
per imponibili da L. 2.200.000 fino a L.	2.399.999	» 4,75
per imponibili da L. 2.400.000 fino a L.	2.599.999	» 5,00
per imponibili da L. 2.600.000 fino a L.	2.799.999	» 6,00
per imponibili da L. 2.800.000 in poi	. . .	» 7,00

La commissione attribuirà, inoltre, in aggiunta al punteggio, come sopra indicato, punti 0,25 per ogni figlio a carico; non sono considerati a carico, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui trattasi, i figli che già beneficiano di posto gratuito a carico di questo Ministero o di altri enti. Per ogni figlio beneficiario di posto gratuito vengono, invece, detratti, dal punteggio attribuito nella valutazione dello stato di bisogno, punti uno fino ad un massimo di punti 3 (sono considerati a carico i figli maggiorenni, fino al 26° anno di età, che siano studenti universitari e che non abbiano redditi propri).

Nei casi in cui sia dichiarato, nel certificato dell'ufficio delle imposte, che la famiglia dell'aspirante al beneficio è esonerata dal pagamento delle imposte « per famiglia numerosa », il punteggio supplementare, per carico dei figli, sarà di 0,20 per ogni figlio a carico.

B. — VALUTAZIONE DEL PROFITTO SCOLASTICO.

Scuole elementari:

media del 7	punti 1
media dal 7,1 al 7,5	» 1,50
media dal 7,6 al 8	» 2
media dal 8,1 al 8,5	» 2,50
media dal 8,6 al 9	» 3
media dal 9,1 al 9,5	» 3,50
media dal 9,6 al 10	» 4

Scuola media:

media del 6,5	punti 1,50
media dal 6,6 al 7	» 2
media dal 7,1 al 7,5	» 3
media dal 7,6 al 8	» 4
media dal 8,1 al 8,5	» 5
media dal 8,6 al 9	» 6
media dal 9,1 al 9,5	» 7
media dal 9,6 al 10	» 8

Licenza media:

con qualifica « Buono »	punti 3
con qualifica « Distinto »	» 5
con qualifica « Ottimo »	» 7

Scuole secondarie di secondo grado comprese le scuole artistiche:

media del 6,5	punti 2
media dal 6,6 al 7	» 3
media dal 7,1 al 7,5	» 4,30
media dal 7,6 al 8	» 5,60
media dal 8,1 al 8,5	» 6,90
media dal 8,6 al 9	» 8,20
media dal 9,1 al 9,5	» 9,50
media dal 9,6 al 10	» 11

C. — PREFERENZE A PARITÀ DI MERITO.

A parità di punteggio complessivo, saranno applicate le vigenti norme in materia di preferenze.

(5094) p. *Il Ministro*: Cocco

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Commissione esaminatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di microbiologia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Visto il proprio decreto in data 29 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1973, registro n. 1 Sanità, foglio n. 24, con il quale è stato indetto il pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di microbiologia dell'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è composta come segue:

Presidente:

Memmo dott. Adolfo, consigliere di Stato.

Membri:

Bruni prof. Augusto, ordinario di microbiologia nella facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Messina;

Sanna prof. Antonio, ordinario di microbiologia nella facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Parma;

Pocchiari prof. Francesco, direttore dell'Istituto superiore di sanità;

Negri prof. Rodolfo, capo dei laboratori di microbiologia dell'Istituto predetto;

Membri aggiunti:

Vella prof. Giuseppe, docente di lingua inglese nella facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Roma;

Mormile prof. Mario, docente di lingua francese nella facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Roma;

Quattrocchi prof. Luigi, docente di lingua e letteratura tedesca nella facoltà di magistero dell'Università degli studi di L'Aquila.

Sono nominati membri supplenti:

Giolitti prof. Giovanni, ordinario di ispezione degli alimenti di origine animale nella facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Milano;

Falcone prof. Giuseppe, ordinario di microbiologia nella facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Pisa;

Uberti prof.ssa Littoria nata Von Lorch, ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di microbiologia dell'Istituto superiore di sanità;

De Felip prof. Giordano, ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di microbiologia dell'Istituto predetto.

Esercita le funzioni di segretario il dott. Pier Ferruccio Ferrari, direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

La spesa presuntiva di L. 500 000, graverà sul capitolo 1322 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1973, Ministero della sanità, Istituto superiore di sanità.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 gennaio 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1973
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 331

(3648)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Frosinone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8267 dell'11 novembre 1972 con il quale il dott. Giuseppe La Rosa, è stato dichiarato vincitore del concorso per la condotta medica del comune di Pastena;

Atteso che il sanitario in parola è stato dichiarato decaduto dalla nomina stessa per non aver assunto regolare servizio;

Vista la graduatoria di merito del concorso di cui trattasi;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dott. Giovanni Parente, classificatosi all'8° posto della graduatoria di merito del concorso a posti di medico condotto vacati in provincia al 30 novembre 1969, è dichiarato vincitore del concorso stesso per la condotta medica del comune di Pastena.

Il sindaco del comune predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Frosinone e del comune interessato.

Frosinone, addì 19 febbraio 1973

Il medico provinciale: FISCHETTI

(4104)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAGUSA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ragusa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1451 del 10 aprile 1970, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per tre posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ragusa al 30 novembre 1969;

Visto il decreto dell'assessorato regionale per la sanità numero 1270 del 4 agosto 1972, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Visto il proprio decreto n. 3805 dell'11 novembre 1972 riguardante l'ammissione dei candidati al concorso in argomento;

Visti i verbali della commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità della procedura seguita nello svolgimento del concorso di che trattasi;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso, per titoli ed esami, per tre posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ragusa al 30 novembre 1969:

1. Crisafulli Angelo . . . . punti 46,541
2. Cusumano Raffaele . . . . » 45,531
3. Elia Salvatore . . . . » 42,535
4. Finocchiaro Barbaro . . . . » 42,073

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura di Ragusa ed all'albo pretorio dei comuni interessati.

Ragusa, addì 22 febbraio 1973

Il medico provinciale: RANDAZZO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1451 del 10 aprile 1970, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, per tre posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ragusa al 30 novembre 1969;

Visto il proprio successivo decreto n. 0960, di pari data del presente, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui sopra è cenno;

Esaminate le domande dei concorrenti risultati idonei, tenuta presente l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuno dei candidati stessi ha dichiarato di concorrere;

Visto il regio decreto 11 marzo 1955, n. 281, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I tre primi candidati risultati idonei nel concorso in argomento, appresso elencati, sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Crisafulli Angelo: condotta medica di Scoglitti « Frazione del comune di Vittoria »;

2) Cusumano Raffaele: condotta medica del comune di Chiaramonte Gulfi;

3) Elia Salvatore: condotta medica del comune di Giarratana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana, e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura di Ragusa e dei comuni interessati.

Ragusa, addì 22 febbraio 1973

(3516) *Il medico provinciale*: RANDAZZO

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1973, n. **3**.

Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* **5** *dell'*11 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Contributo ordinario

La regione Emilia-Romagna concorre alla formazione del patrimonio sociale delle cooperative artigiane di garanzia, che sono state costituite e che si costituiscono nella Regione, versando un contributo pari alla quota di capitale sociale versato dai soci.

Per l'esercizio 1972 l'ammontare complessivo dei contributi è fissato in L. 30.000.000; per gli esercizi successivi esso viene fissato in ragione di L. 50.000.000 annue.

Art. 2.

Per le cooperative già costituite ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione corrisponderà il contributo solo per le nuove quote di capitale sociale effettivamente versate dai soci, in epoca successiva al 1° aprile 1972.

Art. 3.

Per ottenere il contributo di cui all'art. 1 della presente legge le cooperative devono essere costituite e regolate secondo lo statuto-tipo approvato con decreto ministeriale 12 febbraio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 aprile 1959, n. 97, ed uniformare il loro statuto alle norme di cui al capitolo V della presente legge.

Il contributo sarà accordato anche alle cooperative artigiane di garanzia che si costituiscono con uno statuto diverso da quello di cui al comma precedente nel caso che lo statuto stesso venga approvato dalla Regione.

Il contributo verrà corrisposto alle cooperative costituite con almeno 50 soci.

Art. 4.

Il contributo sarà concesso su domanda della cooperativa, che dovrà depositare entro il 30 giugno di ogni anno copia dello statuto in vigore, copia del bilancio dell'esercizio decorso, regolarmente approvato dall'assemblea dei soci, e l'elenco dei soci con l'indicazione delle quote di capitale sociale versato.

Art. 5.

Il contributo ordinario di cui all'art. 1 della presente legge viene concesso con deliberazione della giunta regionale, sentito il parere della commissione provinciale per l'artigianato competente per territorio.

TITOLO II

Contributo straordinario

Art. 6.

La Regione corrisponderà un contributo straordinario « una tantum » di L. 180.000.000 limitatamente all'esercizio finanziario 1972, alle cooperative artigiane di garanzia esistenti nella Regione alla data del 1° aprile 1972.

Tale somma viene ripartita tra le cooperative secondo il seguente criterio:

a) il 40 % in proporzione diretta al numero dei soci della cooperativa alla data del 1° aprile 1972;

b) il 40 % in proporzione diretta dell'ammontare delle operazioni garantite nel corso dell'esercizio 1971;

c) il 20 % in proporzione diretta del capitale sociale versato dai soci ed esistente alla data del 1° aprile 1972.

Art. 7.

La Regione corrisponderà un contributo straordinario di L. 20.000.000 per l'esercizio finanziario 1972 alle cooperative artigiane di garanzia costituite nella Regione dal 1° aprile 1972 alla data di entrata in vigore della presente legge.

Tale somma viene ripartita tra le cooperative artigiane di garanzia di cui al comma precedente secondo il seguente criterio:

a) il 60 % in proporzione diretta al numero dei soci della cooperativa alla data di presentazione della domanda di contributo;

b) il 40 % in proporzione diretta al capitale sociale versato ed esistente alla data di presentazione della domanda di contributo.

In ogni caso il contributo straordinario che verrà corrisposto alle cooperative costituite dopo il 1° aprile 1972 non potrà superare l'importo del capitale versato dai soci ed esistente alla data di presentazione della domanda, aumentato del contributo regionale di cui all'art. 1 della presente legge.

Art. 8.

Il contributo straordinario sarà accordato alle cooperative costituite e regolate secondo quanto disposto dall'art. 3 della presente legge.

La domanda per ottenere il contributo dovrà essere presentata al Presidente della Regione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dovrà essere corredata, in ogni caso, da copia dello statuto in vigore.

Le cooperative costituite prima del 1° aprile 1972 dovranno altresì presentare copia del bilancio approvato dell'anno 1971 e una relazione illustrativa dalla quale risulti il capitale sociale versato dai soci, alla data del 1° aprile 1972, l'elenco dei soci alla data del 1° aprile 1972 e l'ammontare delle operazioni garantite nel corso dell'anno 1971.

La domanda di ammissione al contributo, per le cooperative costituite dopo il 1° aprile 1972, dovrà contenere l'indicazione del numero dei soci e del capitale sociale esistente alla data di presentazione della domanda stessa.

Art. 9.

Il contributo straordinario di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge viene concesso su deliberazione della giunta regionale.

TITOLO III

Contributo per il pagamento degli interessi

Art. 10.

A partire dall'esercizio 1973 la Regione concorre al pagamento degli interessi per i crediti di esercizio accordati agli artigiani che svolgono la loro attività nel territorio della regione e che risultino iscritti negli albi provinciali delle imprese artigiane di cui alla vigente legislazione.

Il contributo per il pagamento degli interessi per i crediti di esercizio, accordati secondo l'art. 1, sarà corrisposto nella misura del 4 % annuo, in relazione alle operazioni di credito di esercizio praticate da istituti di credito operanti nella regione.

Il contributo per il pagamento degli interessi sarà corrisposto solo per le operazioni di credito di esercizio che siano state garantite dalle cooperative artigiane di garanzia operanti nella regione.

Per le operazioni che godono del contributo in conto interessi da parte di altri enti, il contributo regionale di cui al presente articolo verrà corrisposto in misura tale che la somma dei contributi risulti pari al 4 %.

La spesa complessiva per la concessione del contributo è fissata nella misura annua di L. 200.000.000.

Art. 11.

Le domande per la concessione del contributo regionale, rivolte al Presidente della Regione, dovranno essere presentate alle cooperative di cui i singoli artigiani sono soci. Le cooperative inoltreranno alla Regione copia dei verbali del consiglio di amministrazione, dai quali risultino la concessione delle garanzie e, corredata dalla richiesta del contributo regionale da parte dell'artigiano, gli eventuali contributi in conto interessi concessi per l'operazione da altri enti.

La giunta regionale sulla base dei verbali trasmessi dalle cooperative artigiane di garanzia delibera la concessione del contributo e ne dà notizia agli istituti bancari che accordano il prestito ed alle cooperative interessate.

La liquidazione dei contributi avviene semestralmente in base al rendiconto fornito dalle cooperative artigiane di garanzia. Il pagamento viene effettuato direttamente a favore degli istituti bancari concedenti i prestiti.

Le cooperative debbono trasmettere alla Regione copia del bilancio, corredata da apposito questionario, entro 30 giorni dalla data di deposito del bilancio stesso presso il tribunale competente per territorio.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della giunta regionale verrà emanato apposito modulo di questionario dal quale dovranno risultare le operazioni garantite nel corso dell'esercizio.

TITOLO IV

Norma finanziaria

Art. 12.

Agli oneri derivanti dalla applicazione degli articoli 1, 6 e 7 della presente legge per l'esercizio 1972, ammontanti complessivamente a L. 230.000.000, si provvede con la istituzione di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa del bilancio per lo stesso esercizio mediante il prelievo di pari somma dal capitolo 75100.

Alla nuova spesa, per gli interventi di cui all'art. 10 a carico dell'esercizio 1973, e successivi, viene fatto fronte con la disponibilità conseguente alla non prevista ripetizione per lo esercizio 1973 e successivi della spesa di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge.

Alla maggior spesa di L. 20.000.000 prevista per l'esercizio 1973 rispetto all'esercizio precedente, in attuazione degli interventi di cui all'art. 1, l'Amministrazione regionale fa fronte col previsto incremento naturale della quota del fondo comune spettante alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 13.

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1972 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

a) *Variazioni in diminuzione*:

Lo stanziamento di cui al capitolo 75100 « Fondo indiviso per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione » è ridotto di L. 230.000.000.

b) *Variazioni in aumento*:

Sono istituiti i seguenti nuovi capitoli con gli stanziamenti a fianco di ciascuno notati:

Capitolo 70130 « Contributo ordinario alle cooperative artigiane di garanzia per la costituzione di un fondo di garanzia per il credito di esercizio a favore delle imprese artigiane » (Titolo II - Sezione 4ª - Categoria 3ª - Rubrica 10ª) L. 30.000.000

Capitolo 70135 « Contributo straordinario alle cooperative artigiane di garanzia per la costituzione di un fondo di garanzia per il credito di esercizio a favore delle imprese artigiane » (Titolo II - Sezione 4ª - Categoria 3ª - Rubrica 10ª) » 200.000.000

TITOLO V

Art. 14.

Le cooperative artigiane di garanzia che intendono usufuire dei contributi di cui ai titoli I, II e III della presente legge, dovranno, in sostituzione delle norme previste agli articoli 31, secondo comma; 35, secondo comma, lettera *b*); 38, primo comma; 46, secondo comma e 52 dello statuto-tipo approvato con decreto ministeriale 12 febbraio 1959, uniformare i propri statuti, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle seguenti disposizioni:

a) del consiglio di amministrazione della cooperativa artigiana di garanzia fanno parte di diritto due membri nominati dalla Regione;

b) la Regione autorizza il consiglio di amministrazione della cooperativa artigiana di garanzia ad accettare contributi, da parte di enti pubblici o privati, qualora l'accettazione medesima comporti la modifica di norme dello statuto;

c) la Regione nomina il presidente del collegio sindacale delle cooperative artigiane di garanzia;

d) in caso di scioglimento della società, i fondi che risultino disponibili alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, dovranno essere devoluti, dedotte soltanto le quote sociali in misura non superiore all'importo versato, a favore di iniziative predisposte da enti pubblici allo scopo di ammodernamento delle produzioni artigiane e di maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti.

La Regione, alla quale i liquidatori dovranno in ogni caso notificare i motivi e le cause dello scioglimento, avrà facoltà di disporre della destinazione della somma predetta;

e) la Regione approva le eventuali deroghe e modifiche allo statuto-tipo approvato con decreto ministeriale 12 febbraio 1959 (*Gazzetta Ufficiale* 23 aprile 1959, n. 97).

Art. 15.

Spetta al Consiglio regionale procedere alle nomine ed esercitare le funzioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente articolo. Il Consiglio regionale procede alle nomine di cui alla lettera *a*) su proposta della commissione provinciale per l'artigianato competente per territorio.

Al Consiglio regionale spetta altresì esercitare la funzione di cui alla lettera *e*) del precedente articolo, sentita la commissione provinciale per l'artigianato competente per territorio e la commissione regionale per l'artigianato.

Art. 16.

Nel presentare la domanda per la concessione dei contributi di cui ai titoli I, II e III della presente legge, le cooperative artigiane di garanzia, che non abbiano ancora provveduto

a modificare lo statuto, dovranno impegnarsi ad uniformarsi a tali disposizioni, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con dichiarazione da allegarsi alla domanda.

Nel caso che le cooperative artigiane di garanzia, cui siano stati accordati i contributi, non provvedano a tali modifiche nel termine di cui al comma precedente e a trasmettere copia dello statuto modificato, il contributo sarà revocato con deliberazione della giunta regionale.

Art. 17

In ogni caso entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i membri del consiglio di amministrazione delle cooperative artigiane di garanzia, di nomina del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno considerati decaduti.

Art. 18.

La presente legge è dichiarata urgente a termine dell'art. 44, secondo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 10 gennaio 1973

FANTI

(618)

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1973, n. 4.

Istituzione di corsi per operatori di musei e biblioteche e di addetti alle attività conservative dei beni culturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 16 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione Emilia-Romagna istituisce corsi di preparazione e riqualificazione degli operatori culturali addetti ai musei, alle attività conservative dei beni culturali e alle biblioteche degli enti locali e dei consorzi provinciali di pubblica lettura.

I corsi sono gratuiti e interessano, a vari livelli, tutto il personale addetto alla gestione promozionale del patrimonio artistico, culturale e documentario, compreso quello addetto al restauro, al rilevamento, alla catalogazione e alla memorizzazione dei beni culturali.

Art. 2.

I corsi saranno condotti secondo il metodo dei gruppi di lavoro e dei seminari di ricerca e si articoleranno secondo modi che consentano la continua verifica dell'apprendimento teorico con la pratica lavorativa.

A tal fine la regione Emilia-Romagna, cui spetta l'organizzazione e la gestione dei corsi, potrà chiedere la collaborazione di enti ed istituti per l'utilizzazione delle infrastrutture didattiche e del materiale librario, artistico e documentario da essi posseduto.

Art. 3.

La tipologia dei corsi, in ordine al settore, al livello, alla articolazione e alla durata; i programmi di studio, la designazione dei docenti e la sede dei corsi, saranno stabiliti con deliberazione della giunta regionale, su proposta di una commissione permanente nominata con decreto del Presidente della Regione.

Della commissione faranno parte:

a) l'assessore regionale all'istruzione e cultura, che la presiede, o un suo rappresentante;

b) il presidente della commissione istruzione e cultura, un consigliere di maggioranza, uno di minoranza;

c) gli assessori all'istruzione e cultura delle Province e dei comuni capoluogo della regione Emilia-Romagna, o loro rappresentanti;

d) due membri per i comuni non già rappresentati, designati dall'associazione regionale dei comuni;

e) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali più rappresentative;

f) tre rappresentanti delle associazioni ricreativo-culturali popolari più rappresentative;

g) sei esperti in materia di rilevamento, catalogazione, memorizzazione, restauro e didattica dei beni culturali, designati annualmente dall'Assessore regionale competente su parere conforme della commissione consiliare istruzione e cultura.

La commissione permanente, per sua autonoma decisione, può dividersi in gruppi di lavoro, ai fini di agevolare e meglio articolare per settori la propria attività.

Le mansioni di segretario saranno svolte da un funzionario dell'assessorato regionale istruzione e cultura.

Deliberando all'unanimità, la commissione potrà cooptare fino a tre membri per la risoluzione di problemi tecnici contingenti.

Art. 4.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, per l'esercizio 1973, mediante la iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa dotato di uno stanziamento di lire 150.000.000.

Alla nuova spesa di lire 150.000.000 prevista nell'esercizio 1973 rispetto all'esercizio precedente, l'Amministrazione regionale fa fronte con l'incremento naturale della quota di partecipazione al fondo comune assegnata alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 15 gennaio 1973

FANTI

(868)

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1973, n. 5.

Erogazione per l'anno 1972 di contributi straordinari alle aziende concessionarie di autoservizi estraurbani di linea per viaggiatori.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 19 *gennaio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli enti pubblici ed alle imprese che esercitano in base a concessione regionale autoservizi di linea estraurbani ordinari per il trasporto di persone, bagagli e pacchi agricoli ed il cui conto d'esercizio 1972 di tutto il complesso di servizi esercitati risulti passivo, possono essere accordati contributi straordinari in relazione all'esercizio svolto nel periodo 1° aprile-31 dicembre 1972, entro i limiti di spesa indicati al successivo art. 8.

Art. 2.

I contributi sono erogati secondo i criteri seguenti:

A) Alle imprese private:

fino ad un massimo di L. 25 per autobus/km. e ad un massimo del 20% sugli introiti relativi alla vendita di abbonamenti e tessere a tariffa preferenziale, risultanti dalle denuncie agli uffici fiscali.

B) Alle aziende speciali di cui al testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, alle società a prevalente partecipazione di enti pubblici locali, alle imprese cooperative senza fini di speculazione privata e regolarmente iscritte nel registro prefettizio delle cooperative ai sensi di legge, o a loro associazioni e consorzi, e alle imprese private che nel 1972 non raggiungano complessivamente i 100.000 autobus/km. di percorrenza sulle autolinee di competenza regionale e i 200.000 autobus/km. su tutte le autolinee esercitate:

fino ad un massimo di L. 50 per autobus/km. e ad un massimo del 40% sugli introiti relativi alla vendita di abbonamenti e tessere a tariffa preferenziale, risultanti dalle denunce agli uffici fiscali.

Art. 3.

Agli effetti della determinazione delle percorrenze ammissibili al contributo non sono considerate le corse occasionali o speciali per trasporto lavoratori e studenti a prezzo forfettizzato e quelle relative a linee o tratti di linee, senza divieto di carico, concorrenti con servizi di trasporto a impianti fissi o loro servizi sostitutivi.

Si intendono linee concorrenti quelle che, con andamento parallelo, servono località servite dalle linee ad impianti fissi o loro servizi sostitutivi.

Art. 4.

Sono escluse dal contributo le imprese che non abbiano assicurato la normale efficienza del servizio, che non abbiano rispettato il contratto di lavoro o la legislazione sociale o che abbiano scientemente esposto nella domanda intesa ad ottenere il contributo stesso dati di fatto non rispondenti a verità.

Sono altresì escluse le imprese che all'atto della erogazione del contributo abbiano sospeso i servizi relativi alle autolinee per le quali il contributo stesso è stato richiesto.

Qualora all'atto della erogazione del contributo la titolarità della concessione risulti trasferita, con regolare autorizzazione, ad altro concessionario, il contributo è assegnato in parti proporzionali al cedente ed al cessionario a far tempo dalla data in cui il trasferimento è stato autorizzato.

Non sono ammesse al contributo le autolinee per le quali lo Stato intervenga anche indirettamente con sovvenzioni o sussidi di esercizio.

Art. 5.

La domanda di contributo dovrà essere presentata entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della presente legge alla regione Emilia-Romagna, Assessorato assetto territoriale, trasporti ed edilizia Direzione compartimentale dei trasporti.

Detta domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

Dichiarazione del concessionario nella quale sia garantito il rispetto delle condizioni indicate negli articoli 1 e 4;

Conto economico della gestione 1972 relativo a tutte le attività aziendali;

Elenco di tutte le autolinee esercitate su concessione statale, regionale e comunale con l'indicazione delle singole risultanze di esercizio (percorrenza annua autobus/km. ricavi dalla vendita di biglietti a tariffa normale e di tessere od abbonamenti a tariffa preferenziale);

Copia delle denunce presentate agli uffici fiscali per il pagamento dell'I.G.E. e della tassa di bollo relative all'intero anno 1972;

Elenco dei canoni postali e di ogni eventuale altro canone o sussidio percepito nel 1972 da province, comuni e altri enti;

Indicazione delle percorrenze per le quali è stato versato il contributo di sorveglianza per il 1972;

Eventuale ulteriore documentazione che sarà ritenuta necessaria al completamento dell'istruttoria.

Agli effetti dell'applicazione del successivo art. 6, la documentazione suddetta potrà in un primo tempo essere limitata ai dati riguardanti il semestre 1° aprile-30 settembre 1972 e, per quei documenti non acquisibili entro il 31 dicembre 1972, da dichiarazioni provvisorie delle imprese concessionarie.

Il completamento della documentazione prevista non potrà, comunque, essere effettuato oltre la data del 30 aprile 1973.

Art. 6.

Fino alla concorrenza di L. 400 milioni il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta, può corrispondere acconti sul contributo in relazione alle percorrenze effettuate ed agli introiti per abbonamenti accertati nel semestre aprile-settembre 1972. In caso di mancata concessione del contributo la Regione provvederà al recupero degli acconti corrisposti.

Si procede al conguaglio definitivo unitamente alla liquidazione del contributo relativo alle percorrenze ed agli introiti del trimestre ottobre-dicembre 1972.

In ogni caso l'ammontare dell'intero contributo non potrà superare i 9/12 dell'ammontare del disavanzo d'esercizio aziendale del 1972.

Art. 7.

La giunta regionale provvede alla assegnazione dei contributi sulla base di un piano finanziario approvato dal Consiglio regionale. Tale piano deve specificare l'entità dei singoli contributi da erogare agli enti ed imprese richiedenti.

Alle singole erogazioni provvede il Presidente della giunta regionale.

Art. 8.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge ammontanti per l'esercizio 1972 a complessive L 820.000.000, l'Amministrazione regionale fa fronte mediante l'iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa nel Bilancio per l'esercizio stesso mediante prelievo di pari importo dal fondo indiviso di cui al capitolo 48100.

Art. 9.

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1972 sono apportate le seguenti variazioni:

Elenco n. 2 annesso allo stato di previsione della spesa:

a) *Variazioni in diminuzione*:

Progetto di legge regionale per la istituzione del circondario di Rimini	L.	50.000.000
Progetto di legge regionale per la istituzione di corsi di aggiornamento e di formazione professionale	»	20.000.000
Progetto di legge regionale per la erogazione per l'anno 1972 di contributi straordinari agli esercenti autoservizi di linea in concessione	»	750.000.000

PARTE SPESA

a) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 48100. Fondo indiviso per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione	L.	820.000.000

b) *Variazioni in aumento*:

Cap. 38200. Contributi straordinari agli esercenti autoservizi di linea in concessione (Titolo I Sezione 4ª Categoria 4ª Rubrica 18ª Capitolo di nuova istituzione)	L.	820.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 18 gennaio 1973

FANTI

(1019)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - S.